

CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. 6 Codici penali militari di pace e di **guerra**. 1. 6 Il testo del Codice penale **militare** di pace e il testo del Codice penale **militare** di **guerra**, portanti la data di questo giorno, sono approvati e avranno esecuzione a cominciare dal primo ottobre 1941 (1).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 2 febbraio 1978, n. 16, ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 1 del r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alle parole "il testo del codice (penale) **militare** di pace".

2. 6 Un esemplare del Codice penale **militare** di pace e un esemplare del Codice penale **militare** di **guerra**, firmati da Noi e contrassegnati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della **guerra**, della marina e dell'aeronautica, serviranno da originali e saranno depositati e custoditi nell'Archivio del Regno.

3. 6 La pubblicazione dei predetti codici si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato di ciascuno di essi a ogni Comune del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LIBRO PRIMO

Dei reati militari, in generale Titolo I

Della legge penale militare

1. Persone soggette alla legge penale militare. 6 La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi [3] e a quelli considerati tali [5].

La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo [7 e 292bis c.p. (1)], ai militari in congedo assoluto [8], agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati [10] e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato [14, 16-17].

(1) V. art. 292bis, comma 2, c.p.: "Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace".

2. Denominazioni di "militari" e di "forze armate" dello Stato. 6 Il presente codice comprende:
1° sotto la denominazione di militari, quelli dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, della Guardia di finanza (1), [della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dell'Africa italiana] (2) e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari (3);
2° sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate (4).

(1) Per la Guardia di Finanza v. la l. 15 dicembre 1959, n. 1089; v. sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa le ll. 17 aprile 1957, n. 260 e 3 agosto 1961, n. 833.

(2) La milizia volontaria per la sicurezza nazionale è stata sciolta con r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16/b, convertito in l. 5 maggio 1949, n. 178. Il corpo di polizia dell'Africa italiana è stato sciolto con d.lgs.lgt. 15 febbraio 1945, n. 43.

(3) Con la l. 15 dicembre 1990, n. 395, Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria il Corpo degli agenti di custodia è stato sciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria (art. 2).

(4) Il Corpo delle guardie di P.S. è stato smilitarizzato con la l. 1° aprile 1981, n. 121.

3. Militari in servizio alle armi. 6 Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:

1° relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;

2° relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se

sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi (1).

L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per custodia cautelare (2), o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

(2) L'espressione del testo originario "detenzione preventiva" è stata sostituita da "custodia cautelare" dall'art. 1, della l. 28 luglio 1984, n. 398.

4. Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. ó (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato per lo scioglimento della M.V.S.N. (r.d. 6 dicembre 1943, n. 16/b convertito nella l. 5 maggio 1949, n. 178).

5. Militari considerati in servizio alle armi. ó Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, ai termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;

2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;

3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;

4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;

5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

6. Militari richiamati in servizio alle armi. ó Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell'articolo 3.

7. Militari in congedo non considerati in servizio alle armi. (1) ó Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89bis. Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo Codice;

2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione di infermità); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari),

e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice;

3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 (2).

(1) Così sostituito dall'art. 1, l. 23 marzo 1956, n. 167.

(2) V. ora artt. 124, 150 e 152 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

8. Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato. 6 Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato (1):

1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;

2° gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto (2).

(1) V. l'art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

(2) *La Corte Costituzionale con sentenza 20 dicembre 1989, n. 556, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 n. 2 c.p.m.p., nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congedamento.*

9. Ufficiali di complemento di prima nomina. 6 Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.

10. Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati. 6 La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:

1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali (1);

2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di custodia cautelare (2) in un carcere militare.

(1) Sull'assoggettamento alla giurisdizione penale militare dei cappellani militari, v. art. 24, l. 1° giugno 1961, n. 512. Per il personale iscritto nei vari ruoli della Associazione della Croce Rossa italiana, v. art. 7, r.d.l. 10 agosto 1928, n. 2034; art. 5, d.l. 12 febbraio 1930, n. 84; art. 29, r.d. 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con l. 25 luglio 1941, n. 883. Per il personale iscritto nei ruoli dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, v. art. 4, l. 4 gennaio 1938, n. 23. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v. art. 18, l. 13 maggio 1961, n. 469.

(2) V. nota sub art. 3.

11. Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate. 6 La legge penale militare si applica:

1° ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice [252 a 259; 128 c.p.m.g.];

2° a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.

Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

12. Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate. 6 Agli effetti della legge penale

militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.

13. Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato. $\text{\textcircled{O}}$ Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.

14. Estranei alle forze armate dello Stato. $\text{\textcircled{O}}$ Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare [117 c.p.]. Oltre i casi espressamente enunciati nella legge [166], alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'articolo 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena (1).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 28 luglio 1976, n. 196 (v. sub art. 264), ha affermato con un "obiter dictum" che il non militare che in concorso formale, compie reati militari e non militari "consuma soltanto più reati comuni, essendo escluso dall'art. 103 comma 3, che possa essere soggetto attivo di reati militari". Citiamo questo $\text{\textcircled{O}}$ incidente della Corte per scrupolo di completezza, trattandosi quasi certamente di una svista. Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 29, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182, in riferimento agli artt. 3, 21 e 52, cpv., Cost. e dell'art. 266 c.p., in riferimento all'art. 21, comma 1, Cost.. Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 30, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 in riferimento agli artt. 52, ultimo comma e 103, ultimo comma, Cost. e dell'art. 14 in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost.. Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, in riferimento all'art. 3 Cost..

15. Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso. $\text{\textcircled{O}}$ La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

16. Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi. $\text{\textcircled{O}}$ La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi [65].

17. Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito. (1) $\text{\textcircled{O}}$ La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali [47 n. 5].

(1) Art. 9, l. 7 maggio 1981, n. 180.

18. Reati commessi in territorio estero. (1) $\text{\textcircled{O}}$ Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente ai termini dell'articolo 260 [47 n. 5].

(1) Art. 9, l. 7 maggio 1981, n. 180.

19. Materie regolate da altre leggi penali militari. $\text{\textcircled{O}}$ Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti [16 c.p.; 47 c.p.m.g.].

20. Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace. ó La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace [5 c.p.m.g. e 11 r.d. 1415/1938].

21. Delitti comuni commessi da militari. ó (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, l. 23 marzo 1956, n. 167.

Titolo II

Delle pene militari Capo I

Delle specie di pene militari, in generale.

22. Pene militari principali: specie. ó Le pene militari principali sono:

1° la morte (1);

2° la reclusione militare.

La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.

(1) La pena di morte, per il tempo di pace, è stata abolita nel codice penale dall'art. 1 del d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che così dispone:

"Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

All'ultimo comma lo stesso articolo stabilisce.

"Nulla è innovato alle disposizioni dei codici penali militari e del d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159".

Con l'entrata in vigore della Costituzione l'art. 27, ult. comma, prevede che:

"Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

L'art. 1 del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21, dispone che:

"Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra".

Con legge ordinaria (l. 13 ottobre 1994, n. 589) la pena di morte è stata abolita per i delitti previsti dal c.p.m.g. e dalle leggi militari di guerra.

La stessa legge ha abrogato "tutte le disposizioni" del c.p.m.g. e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.

23. Denominazione e classificazione della reclusione militare. ó Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale è compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell'articolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare.

24. Pene militari accessorie: specie. ó Le pene militari accessorie sono:

1° la degradazione [28];

2° la rimozione [29];

3° la sospensione dall'impiego [30];

4° la sospensione dal grado [31];

5° la pubblicazione della sentenza di condanna [32] (1).

(1) V. art. 166 c.p. come sostituito dall'art. 4, l. 7 febbraio 1990, n. 19:

"La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa".

Capo II

Delle pene militari principali, in particolare.

25. Pena di morte. (1) La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare. La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione. Le norme per l'esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa si intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.

(1) Art. 27, ultimo comma, Cost.

Art. 1, d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224:

"Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 1, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21:

"Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra".

26. Reclusione militare. La pena della reclusione militare si estende da un mese (1) a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare. Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.

(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 8 giugno 1987, n. 220, ha dichiarato manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, nella parte in cui stabilisce in un mese il limite minimo della pena della reclusione militare, con riferimento all'art. 3 Cost.

27. Sostituzione della reclusione militare alla reclusione. Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata (1), quando la condanna non importa la degradazione [407].

Nel caso previsto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 1989, n. 409, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

La Corte Costituzionale con sentenza 30 luglio 1993, n. 358, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'art. 8, comma 2, l. 15 dicembre 1972, n. 772.

Capo III

Delle pene militari accessorie, in particolare.

28. Degradazione. La degradazione [34 e 411] si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato: 1° della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;

2° delle decorazioni, [delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato] (1).

La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.

La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.

Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.

(1) *Il periodo tra parentesi è costituzionalmente illegittimo, limitatamente alla parte in cui i diritti ai trattamenti economici dei quali prevedono la perdita traggono titolo da un rapporto di lavoro, in riferimento all'art. 36 Cost., limitatamente alla parte in base alla quale la degradazione priva il condannato delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato (Corte Cost., sent. 3 luglio 1967, n. 78).*

29. Rimozione. 6 La rimozione [34 e 411] si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:

- 1) per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni;
- 2) per gli altri militari, [quando è inflitta per durata superiore a un anno] (1)(2).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 2 febbraio 1990, n. 60, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 c.p., con riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..

La Corte Costituzionale, con sentenza 1° giugno 1993, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 c.p.m.p., nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali".

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 26 maggio 1994, n. 201, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 11 dicembre 1997, n. 383, ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; b) manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 29 e 234, terzo comma, nella parte in cui prevedono la rimozione soltanto per i militari che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore all'ultima, e degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

30. Sospensione dall'impiego. 6 La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena (1)(2).

(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza del 13 aprile 1994, n. 137, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione.

(2) V. sub art. 29 nota (2), ultimo periodo, lett. (b).

31. Sospensione dal grado. 6 La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare [34 e 411].

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena (1)(2).

(1) V. nota sub art. 30

(2) V. sub art. 29 nota (2), ultimo periodo, lett. (b).

32. Pubblicazione della sentenza di condanna. 6 La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o è iscritta la nave, a cui il condannato apparteneva. Il giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

33. Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune. 6 La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla

legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

1° la degradazione, se trattasi di condanna [alla pena di morte] (1) o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;

3° la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare ai termini degli articoli 63 e 64.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

(1) V. nota sub art. 22.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 30 ottobre 1996, n. 363, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

34. Decorrenza delle pene militari accessorie. 6 Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [411; 20 c.p.; 648, 650 e 662 c.p.p.].

Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.

35. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione. 6 Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica [29 e 32 c.p.].

36. Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio. 6 In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell'articolo 31 del codice penale.

Titolo III

Del reato militare Capo I

Del reato consumato e tentato.

37. Reato militare. 6 Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare [103, ult. comma, Cost.]. È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti [17 e 39 c.p.] (1)(2).

(1) V. Corte Cost., sent. 11 giugno 1980, n. 81, che ha dichiarato non fondata, con riferimento all'art. 103, ult. comma, Cost., una questione di legittimità degli artt. 37, comma 1, e 264 c.p.m.p.

Con sentenza 23 aprile 1986, n. 113 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento agli artt. 25, comma 1, e 103, comma 3, della Costituzione, per difetto di rilevanza.

La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1995, n. 298, ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, sollevata in relazione agli artt. 3, 25, comma 1, 97, comma 1, e 103, comma 3, della Cost.; b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, comma 1, del codice penale militare di pace in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222, dello stesso codice, sollevate le prime tre in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione, e l'ultima in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

La Corte Costituzionale con ordinanza 12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso codice, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 4 marzo 1996, n. 67, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

38. Trasgressione disciplinare. 6 Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono previste dalla legge (1) ovvero dai regolamenti militari (2) approvati con decreto del Presidente della Repubblica, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.

(1) Legge 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare.

(2) D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, Regolamento di disciplina militare.

39. Ignoranza dei doveri militari. 6 Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare [5 c.p.] (1).

(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 8 giugno 1987, n. 221, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, commi 1 e 2 e 52, comma 3, della Costituzione.

La Corte Costituzionale con ordinanza 2 febbraio 1988, n. 151, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, commi 1 e 3, 52, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 7 luglio 1988, n. 787, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, commi 1 e 3 e 52 Cost..

La Corte Costituzionale con sentenza 6 giugno 1989, n. 325, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. in relazione all'art. 47 c.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27 e 52, comma 3, Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. in relazione all'art. 5 c.p., e con riferimento ai detti parametri costituzionali.

La Corte Costituzionale con ordinanza 29 dicembre 1989, n. 590, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p., in relazione all'art. 5 c.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27, comma 1 e 52, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 29 dicembre 1989, n. 591, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p., in relazione all'art. 5 c.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27, comma 1 e 52, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 30 maggio 1991, n. 247, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p., in relazione all'art. 5 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27, comma 1 e 52, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 22 gennaio 1992, n. 7, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p., in relazione all'art. 5 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27, comma 1 e 52, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 26 maggio 1994, n. 205, ha dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio 1995, n. 61, ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

40. Adempimento di un dovere. 6 (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, l. 11 luglio 1978, n. 382. L'art. 23 della citata legge dispone:
"L'esercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari".

41. Uso legittimo delle armi. 6 Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica [53 c.p.; 14, 27, 32, l. 22 maggio 1975, n. 152].

42. Difesa legittima. 6 Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti (1).

Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità:

1° di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;

2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

Se il fatto è commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni previste dal numero 2° del comma precedente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 11 giugno 1987, n. 225, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 in riferimento agli artt. 2 e 3 Costituzione.

La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 52 del codice penale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione.

43. Nozione della violenza. 6 Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.

44. Casi particolari di necessità militare. 6 Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile (1).

(1) Art. 36, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.

45. Eccesso colposo. 6 Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40 (1), 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo [55 c.p.].

(1) V. nota sub art. 40.

46. Pena per il delitto tentato. 6 Il colpevole di delitto tentato è punito:

1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione (1);

2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione

nel petto (1);

3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo;

4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi [56 c.p.].

(1) V. nota sub art. 22.

Capo II

Circostanze del reato militare.

47. Circostanze aggravanti comuni. 6 Oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale [61 c.p.], aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

3° l'aver commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

4° l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;

5° l'aver il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, l'uniforme militare.

48. Circostanze attenuanti comuni. 6 Oltre le circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale [62 c.p.], [e salva la disposizione dell'articolo seguente] (1), attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'aver commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare [37];

3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare (2).

Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

(1) V. nota sub art. 49, la sentenza 18 luglio 1984, n. 213 della Corte Costituzionale, per la conseguenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, limitatamente all'inciso, "e salva la disposizione dell'articolo seguente".

(2) Numero così sostituito dall'art. 10, l. 26 novembre 1985, n. 689.

49. Provocazione. 6 (Abrogato) (1).

(1) Con sentenza 18 luglio 1984, n. 213 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3, comma 1 Cost. dell'art. 49 che, nel trattare della provocazione, ne nega il carattere di attenuante comune.

50. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. 6 Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

51. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. 6 Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte (1) con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

2° alla pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;

3° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

(1) V. nota sub art. 22.

52. Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti. ó Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale [63, 66-69 c.p.].

La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.

La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1) con degradazione;

2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto.

(1) V. nota sub art. 22.

Capo III

Del concorso di reati.

53. Pena di morte. (1) ó Al colpevole di più reati, di cui uno importa la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte (1) con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.

(1) V. nota sub art. 22.

54. Concorso di reati che importano l'ergastolo. (1) ó Al colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione [72 c.p.].

(1) L. 25 novembre 1962, n. 1634, art. 2:

"Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni".

Detta norma ha modificato l'art. 72 c.p. già sostituito in precedenza dall'art. 1, comma 2, d.l. 22 gennaio 1948, n. 21.

55. Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare. ó Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:

1) se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;

2) se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.

56. Limiti dell'aumento di pena. ó Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.

Titolo IV Del reo

Capo I

Della recidiva.

57. Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari. ó Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole [99, 101 c.p.], ha facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari [372].

Capo II

Del concorso di persone nel reato.

58. Circostanze aggravanti. ó Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore [40, c.p.].

La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione (1).

(1) Con sentenza 23 maggio 1985, n. 157 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, con riferimento all'art. 3 Cost.

Con ordinanza 24 maggio 1985, n. 165 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost.

La Corte Costituzionale, con ordinanza 17 dicembre 1987, n. 531, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230, comma 3, 58, 219 e 29 c.p.m.p., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

59. Circostanze attenuanti. ó La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:

1° per l'inferiore, che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;

2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente [114 c.p.].

Titolo V

Dell'applicazione e della esecuzione della pena

[60. Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare. (1) ó La detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile] (2).

(1) Le espressioni "carcerazione preventiva" e "custodia preventiva" sono sostituite dalla seguente: "custodia cautelare". Art. 1, l. 28 luglio 1984, n. 398.

(2) *Articolo abrogato in via consequenziale a seguito della sentenza 20 marzo 1985, n. 74, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.m.p. per contrasto con l'art. 13, comma 3, Cost..*

61. Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena. ó L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice [409] (1).

I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa (2).

(1) Art. 4, l. 7 maggio 1981, n. 180.

(2) Sugli stabilimenti militari di pena e sulla esecuzione della pena detentiva militare, v. d.lgt. 27 ottobre 1918, n. 1726.

62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato. ó Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un manicomio giudiziario (1), può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.

(1) V. art. 62, commi 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e art. 98 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Ora "ospedale psichiatrico giudiziario".

63. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente. 6° Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, [compresi quelli indicati nell'articolo 264 di questo codice] (1), si osservano le norme seguenti:

1° la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione (2);

2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;

3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese (3);

4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa [135 c.p.] (4);

5° alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;

6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda [406, 407, 410] (3).

(1) Periodo soppresso dall'art. 8, l. 23 marzo 1956, n. 167.

(2) V. nota sub art. 22.

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo 1995, n. 104, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata in riferimento all'art. 103, comma 3, della Costituzione.

(4) V. art. 136 c.p. e artt. 102 e 103 l. 24 novembre 1981, n. 689. V. anche art. 24 c.p..

A seguito dei successivi aumenti e della l. 5 ottobre 1993, n. 402 quando si deve eseguire un ragguglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, il computo ha luogo calcolando settantacinque mila lire, o frazioni di settantacinque mila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Peraltro a norma dell'art. 133bis c.p.:

"Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".

64. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo. 6° Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

[1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente] (1);

2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.

(1) Periodo soppresso dall'art. 8, l. 23 marzo 1956, n. 167.

65. Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi. 6° Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:

1° la pena di morte è eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 25 (1);

2° alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna

contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette [406, 407 e 410].

(1) V. nota sub art. 22.

Titolo VI

Della estinzione del reato militare e della pena militare

66. Norma generale. 6 Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti [150, 151, 157 a 184 c.p.].

Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare (1) e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione previste dal codice penale.

(1) V. nota sub art. 22.

67. Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 6 I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni (1).

(1) V. nota sub art. 22.

68. Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata. 6 Per i reati di diserzione [148, 149] e di mancanza alla chiamata [151], il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età, per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento [8]. Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito [147] e di mancanza alla chiamata per istruzione [151 e 14 trans.].

(2) La Corte Costituzionale con ordinanza 23 aprile 1998, n. 156, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

69. Sospensione condizionale della pena. 6 (Abrogato)(1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 7 febbraio 1990, n. 19 "L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato". V. ora art. 166 c.p.

70. Non menzione della condanna nel certificato del casellario. 6 Il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purché ricorrano le altre condizioni stabilite dall'art. 175 del codice penale.

La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie [40 att.].

71. Liberazione condizionale. 6 Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni (1).

La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune [176, 177 c.p.], salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice [34 e 35 att.].

(1) L'articolo unico della l. 27 giugno 1942, n. 827, Estensione della liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a cinque anni" prevede:

"Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dall'art. 176 del codice penale può essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni.

Durante il suddetto periodo la liberazione condizionale preveduta dall'art. 71 del Codice penale militare di pace può essere concessa anche ai condannati a pena militare per un tempo non superiore a tre anni".

Il d.lgs. C.p.S. dell'11 dicembre 1946, n. 653 dispone che "L'efficacia delle norme contenute nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827, che estende la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a cinque anni, è prorogata sino a nuova disposizione".

72. Riabilitazione militare. 6 La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune [178-181 c.p.] non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.

Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione concessa nei modi stabiliti dalla legge penale militare [412].

La sentenza della riabilitazione concessa a norma del comma precedente è revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice penale (1).

(1) V. ult. comma art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180.

73. Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna. 6 Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna (1).

(1) V. art. 1, l. 13 giugno 1935, n. 1116.

Titolo VII

Delle misure amministrative

di sicurezza

74. Norma generale. 6 Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza [199 ss. c.p.] si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione previste dal codice penale (1). Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell'articolo 230, n. 1°, del codice penale.

(1) V. nota sub art. 22.

75. Divieto di soggiorno. 6 Oltre che nei casi indicati nell'art. 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più provincie, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.

76. Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza. 6 Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario (1), o in un riformatorio giudiziario (2), ovvero della confisca.

Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l'esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia può revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva [207 c.p.] (3).

(1) V. nota sub art. 62.

(2) V. art. 36, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272.

(3) V. sub artt. 34 e 35 att. e sentenza Corte Cost. 22 luglio 1976, n. 192. La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, prima dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 207 c.p. da parte dell'art. 89, l. 26 luglio 1975, n. 354, lo aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui attribuiva al Ministro di grazia e giustizia ó anziché al giudice di sorveglianza ó il potere di revocare le misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge".

LIBRO SECONDO DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE

Titolo I

Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare

Capo I

Del tradimento.

77. **Alto tradimento.** (1) ó Il militare [7], che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione [313 c.p.].

È punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.

(1) Così sostituito dall'art. 2, l. 23 marzo 1956, n. 167. Il testo originario era il seguente:

"Il militare che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato, preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 280, 281, 283, 285, 288 e 289 del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, sostituita la pena di morte con degradazione alla pena della morte o dell'ergastolo, e aumentata di un terzo la pena della reclusione.

È punito con la morte con degradazione il militare, che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale, per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato a una insurrezione armata".

L'art. 3 d.l. 9 dicembre 1941, n. 1383 dispone:

"Per i delitti preveduti dall'art. 77 del codice penale militare di pace in relazione agli artt. 277, 281 e 288 del codice penale, nonché dall'art. 81 quando il fatto è commesso contro [la Corona], il Governo [del Re Imperatore] o le forze armate dello Stato e dagli artt. 79 e 80 dello stesso codice penale militare e dagli artt. 76, 77 e 87 del codice penale militare di guerra, non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia a norma dell'art. 313 del codice penale. Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per il delitto preveduto dall'art. 81 del predetto codice penale militare di pace e dagli artt. 51 e 54 del codice penale militare di guerra, quando il fatto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra con lo Stato italiano".

78. **Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata.** ó È punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:

1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;

2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa [7, 75, 100 e 102; 302, 304, 305, 306 e 308 c.p.].

79. **Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica.** (1) ó Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

(1) Così sostituito dall'art. 2, l. 23 marzo 1956, n. 167; il testo originario era il seguente:

"Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Re Imperatore o del Reggente, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

Se il fatto è commesso contro la Regina Imperatrice o il Principe Ereditario, la reclusione militare è da tre a dodici anni.

Se il fatto è commesso contro altra persona della Famiglia Reale, ovvero è offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto del Re Imperatore, del Reggente o della Regina Imperatrice, il colpevole è punito con la reclusione

militare da due a dieci anni".
V. anche nota *sub* art. 77.

80. Offesa al Capo del Governo. *ó* (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, l. 23 marzo 1956, n. 167; il testo originario era il seguente:

"Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo, è punito con la reclusione militare da tre a dodici anni".

81. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato. *ó* Il militare, che pubblicamente [2664, c.p.] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni [75, 100, 102; 290, 292 c.p.].

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione (1).

(1) Così sostituito dall'art. 2, l. 30 luglio 1957, n. 655; era stato in precedenza sostituito dall'art. 2, l. 23 marzo 1956, n. 167. Il testo originario così disponeva:

"Il militare, che pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re Imperatore, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare, che pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato, o una parte di esse".

V. anche nota *sub* art. 77.

82. Vilipendio alla nazione italiana. *ó* Il militare, che pubblicamente [2664 c.p.] vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni [75, 100, 102; 291 e 293 c.p.].

Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

83. Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato. *ó* Il militare, che vilipende la bandiera nazionale [12 Cost.; 292 c.p.] o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni [75, 100, 102; 292, 292bis e 293 c.p.].

Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali [75, 100, 102; 292 c.p.; 12 Cost.] raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

(1) V. art. 1, d.lgs. 5 maggio 1948, n. 535.

84. Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi. *ó* Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni [7, 75, 97, 102; 255 c.p.] (1).

(1) V. nota *sub* art. 77.

85. Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. *ó* Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte (1) con degradazione [75, 97, 98, 99, 100, 101, 102; 255 c.p.].

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate (2).

(1) V. nota *sub* art. 22.

(2) Comma aggiunto con l'art. 6, l. 23 marzo 1956, n. 167. V. anche art. 12, l. 24 ottobre 1977, n. 801. Il testo originario così

disponeva:

"Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione".

Capo II

Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari.

86. Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. ó Il militare, che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete (1), è punito con la morte con degradazione [75, 87, 91, 96-102; 66 c.p.m.g. e 261 c.p.] (2).

(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161 e l. 24 ottobre 1977, n. 801.

(2) V. nota *sub* art. 22.

87. Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. ó Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni. Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni [75, 96-102].

88. Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio. ó Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione [75, 89, 93, 96-102; 59 c.p.m.g. e 256 c.p.] (1).

(1) V. nota *sub* art. 22.

89. Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio. ó Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni [7, 75, 93, 96-102; 67 c.p.m.g. e 256 c.p.].

89bis. Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio. (1) ó È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato [7, 75, 93, 96, 98, 100-102].

(1) Disposizione inserita dall'art. 7, l. 23 marzo 1956, n. 167.

90. Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. ó È punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare: 1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime (1);

2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (1);

3° che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1° (1);

4° che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato [260 n. 3 c.p.] (2). Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni (3).

Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [75, 93, 96-102; 260 c.p.].

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1995, n. 298, ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 1, n. 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni; 2) in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 1, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1989, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 1, n. 4 c.p.m.p. nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni. La declaratoria d'illegittimità dell'art. 90, comma 1, n. 4 c.p.m.p. non determina affatto la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate. Per colmare transitoriamente la lacuna, nell'attesa di un intervento razionalizzatore del legislatore, vale la norma penale comune di cui all'art. 260 n. 3 c.p..

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 aprile 1998, n. 97, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a cinque anni.

91. Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio. ó Fuori del caso indicato nell'art. 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma [75, 92, 93, 96-102; 67 e 68 c.p.m.g.; 261 c.p.].

92. Circostanze aggravanti. ó Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata [50] (1).

(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.

93. Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato. ó Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, [alla pena di morte con degradazione] (1) è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà [75, 96, 97, 100-102; 72, 73 c.p.m.g.; 258 e 262 c.p.].

(1) La pena di morte è stata sostituita con quella dell'ergastolo. V. nota *sub* art. 22.

94. Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate. (1) ó Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni [14, 75, 96, 100-102, 260].

(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.

95. Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti. 6 Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.

96. Fine di favorire lo Stato italiano. 6 Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita [7 e 51].

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

97. Agevolazione colposa. 6 Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma 1, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni [75, 100-102; 71 c.p.m.g.].

98. Istigazione od offerta. 6 Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso:

1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione (1);

2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi [7, 75, 100-102; 70 c.p.m.g. e 302 c.p.].

(1) V. nota *sub* art. 22.

99. Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare. 6 Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni [7, 75, 100-102].

100. Omesso rapporto. 6 Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni [75, 101, 102; 83 c.p.m.g. e 364 c.p.].

101. Parificazione degli Stati alleati. 6 Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano [7 e 268 c.p.].

102. Circostanza attenuante. 6 Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità [7 e 311 c.p.].

Titolo II

Dei reati contro il servizio militare

Capo I

Dei reati in servizio.

Sezione I

Della violazione di doveri generali inerenti al comando.

103. Atti ostili del comandante contro uno Stato estero. ó Il comandante, che, senza líautorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).

La condanna importa la rimozione [172 c.p.m.g.; 244, 260 c.p.].

(1) V. nota *sub* art. 22.

104. Eccesso colposo. ó Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'áautorizzazione o della necessità, [alla pena di morte] (1) è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione [45, 260; 173 c.p.m.g.].

(1) V. nota *sub* art. 22.

105. Perdita o cattura di nave o aeromobile. ó Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili (1) dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione (2).

La stessa pena si applica:

1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;

2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni [109, 167, 260, 275; 242, 261 c.p.m.g.].

(1) Per la più ampia nozione di aeromobile di Stato v. líart. 1 della l. 17 ottobre 1986, n. 732 che ha sostituito líart. 744 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327.

L'articolo 744 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

"Art. 744. (*Aeromobili di Stato e aeromobili privati*). ó Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Per líinapplicabilità delle norme del codice della navigazione agli aeromobili militari v. líart. 2 della citata l. 732/1986 che ha sostituito líart. 748 dello stesso codice:

"Art. 748 (*Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). ó Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice".

(2) V. nota *sub* art. 22.

106. Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile. ó Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente [167, 260, 275; 242 e 261 c.p.m.g.].

107. Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile. ó Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avarìa, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avarìa, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni [167 e 260].

108. Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile. ó Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente [167 e 260].

109. Agevolazione colposa. ó Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni [260].

110. Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro. ó Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni [260].

111. Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo. ó Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.

La condanna importa la rimozione [260 e 275; 94 c.p.m.g.].

112. Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo. ó Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.

Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).

La condanna importa la rimozione [260, 275].

(1) V. nota *sub* art. 22.

113. Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo. ó Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.

La condanna importa la rimozione [96 c.p.m.g.].

114. Usurpazione di comando. ó Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà [287 c.p.].

Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.

In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).

(1) V. nota *sub* art. 22.

115. Movimento arbitrario di forze militari. ó Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

116. Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso. ó Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

117. Omessa esecuzione di un incarico. ó Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno [100 c.p.m.g.].

Sezione II

Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna.

118. Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta. ó Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni (1).

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:

1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;

2° a bordo di una nave o di un aeromobile;

3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

(1) V. art. 26, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, regolamento di disciplina militare.

119. Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta. ó Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno [124 c.p.m.g.].

Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

120. Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio. 6 Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata [125 c.p.m.g.].

121. Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso. 6 Il comandante della scolta di un convoglio, che liabbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni [122 c.p.m.g.].

[122. Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata. 6 Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni] (1).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno 1992, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p. Con sentenza 4 aprile 1985, n. 102, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..

La Corte Costituzionale, con ordinanza 26 luglio 1988, n. 901, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p., sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. non essendo stati adombrati nuovi profili per permettere alla Corte di discostarsi dal precedente giudizio.

123. Omessa presentazione in servizio. 6 Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (1).

La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo [260; 126 c.p.m.g.].

(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza 27 maggio 1992, n. 238, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, ultimo comma, Cost..

La Corte Costituzionale, con ordinanza 22 giugno 1992, n. 293, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..

124. Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso. 6 Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati [121 c.p.m.g.].

Sezione III

Della violazione di doveri inerenti a speciali servizi.

125. Inosservanza di istruzioni ricevute. 6 L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni [29, 260; 101 c.p.m.g.].

La condanna importa la rimozione.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.

126. Militare custode che cagiona per colpa l'evazione di persona arrestata o detenuta. 6 Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evazione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni [387 c.p.].

Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre mesi dall'evazione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'Autorità.

127. Divulgazione di notizie segrete o riservate. 6 Salvo che il fatto costituisca un più grave reato [91-93], il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno [73 e 74 c.p.m.g.].

128. Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni. 6 Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione militare fino a un anno [131; 129 e 131 c.p.m.g.].

129. Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare. 6 Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per *corrispondenza* s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica [131; 619 c.p.].

130. Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare. 6 Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni [131; 620 c.p.].

131. Circostanza aggravante. 6 Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è derivato documento al servizio militare, la pena è aumentata [50].

132. Inadempienza nelle somministrazioni militari. ó Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni [162 c.p.m.g.; 251 e 355 c.p.].

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

133. Requisizione arbitraria. ó Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni [224 c.p.m.g.].

134. Abuso nelle requisizioni. ó Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.

Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni [224 e 226 c.p.m.g.].

135. Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri. ó Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

136. Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari. ó Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione militare fino a due anni [14].

Sezione IV

Della violazione di speciali doveri inerenti alla qualità militare.

137. Manifestazioni di codardia. ó Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

La condanna importa la rimozione [29].

138. Omesso impedimento di reati militari. ó Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare [77-102], o di rivolta [174] o di ammutinamento [175], che si commette in sua presenza, è punito:

1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena [di morte con degradazione] (1) o quella dell'ergastolo;

2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena [51].

Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione [44; 105 e 230 c.p.m.g.].

(1) V. nota *sub* art. 22.

Sezione IV

Della ubriachezza in servizio.

139. Nozione del reato e circostanze aggravanti. ó Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'assunzione di sostanze stupefacenti [260; 134-137 c.p.m.g.; 588 c.p.].

Capo II

Dei reati contro militari in servizio.

140. Forzata consegna. ó Il militare [14], che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata [50; 138 e 141 c.p.m.g.].

141. Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta. ó Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni [14; 139 e 141 c.p.m.g.].

142. Violenza a sentinella, vedetta o scolta. ó Il militare, che usa violenza [43, 144] a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni [14; 140 e 141 c.p.m.g.].

143. Resistenza alla forza armata. ó Il militare, che usa violenza [43, 144] o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni [14; 141 c.p.m.g.].

144. Circostanze aggravanti. ó Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio [575 c.p.], ancorché tentato o preterintenzionale [56, 584 c.p.], o in una lesione personale gravissima o grave [583 c.p.], si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata [50].

145. Impedimento a portatori di ordini militari. ó Il militare [14], che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

146. Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri. ó Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Capo III

Dei reati di assenza dal servizio alle armi.

Sezione I

Dell'allontanamento illecito.

147. Nozione del reato; sanzione penale. ϕ Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (1). Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso [260, 274; 14 c.p.].
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione [148; 146 c.p.m.g.].

(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza 27 dicembre 1991, n. 495, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 dello stesso codice, sollevata, in relazione agli artt. 2, 13, 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 27 maggio 1992, n. 238, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, in relazione agli artt. 2, 13, 25, comma 2, e 52, ultimo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con ordinanza 22 giugno 1992, n. 295, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 13 novembre 1992, n. 448, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 8 aprile 1993, n. 160, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, c.p.m.p., sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, comma 3, Cost.

Sezione II

Della diserzione.

148. Nozione del reato; sanzione penale. ϕ Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni (1)(2):

1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso [68, 150, 154, 156, 274, 377; 143-150 c.p.m.g.; 14 c.p.].

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 28 luglio 1993, n. 343, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, l. 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con l'art. 148, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 l. n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 10 gennaio 1997, n. 4, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

149. Casi di diserzione immediata. ϕ È considerato immediatamente disertore:

1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;

2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;

3° il militare, che evade mentre è in stato di [detenzione preventiva] (1) in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero,

ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;

5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire [155].

Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°.

Nei casi indicati nei numeri 2° e 3°, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale [68, 150, 154-156, 274, 377; 150 c.p.m.g.].

(1) V. nota *sub* art. 3.

150. Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo. 6 Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata [50].

Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo.

Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori [148 e 149 c.p.m.g.].

Sezione III

Della mancanza alla chiamata.

151. Nozione del reato; sanzione penale. 6 Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni [68, 152, 154, 156, 274, 377; 14 c.p.] (1).

La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260; 151 c.p.m.g.; 14 c.p.].

(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 23 gennaio 1990, n. 27, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 26 febbraio 1990, n. 94, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 15 febbraio 1991, n. 83, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 16 febbraio 1991, n. 90, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale, con ordinanza 2 maggio 1991, n. 195, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. (nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 l. n. 772 del 1972, come sostituito dall'art. 2 l. n. 695 del 1974).

La Corte Costituzionale, con sentenza del 28 luglio 1993, n. 343, ha dichiarato "inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con l'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, comma 3, e 52 della Costituzione".

La Corte Costituzionale con sentenza 10 gennaio 1997, n. 4, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

152. Circostanza aggravante: passaggio all'estero. 6 Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata [50; 152 c.p.m.g.].

153. Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire. 6 Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà [68, 154-156, 274, 377; 153 c.p.m.g.].

Sezione IV

Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.

154. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza. ó Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

155. Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata. ó Nei casi preveduti dal numero 5° dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita [51; 154 c.p.m.g.].

156. Rimozione. ó La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione [29].

Capo IV

Della mutilazione e della simulazione d'infermità.

157. Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare. ó Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni [160-163, 242; 115 c.p.m.g.].

Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare (1).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 112 del 23 aprile 1986, ha dichiarato, per contrasto con l'art. 103, comma 3, secondo periodo della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, "nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva".

158. Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare. ó Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni [160-163, 242; 115 c.p.m.g.] (1).

(1) V. nota *sub* art. 157.

159. Simulazione d'infermità. ó Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità [160-163, 242; 115 c.p.m.g.] (1).

(1) V. nota *sub* art. 157.

160. Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo. ó Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:

1° agli iscritti di leva;

2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione [115 c.p.m.g.] (1).

(1) V. nota *sub* art. 157.

161. Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare. ó Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260].

Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 [115 c.p.m.g.] (1).

(1) V. nota *sub* art. 157.

162. Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato. ó Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata [50] per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro. Il pubblico ufficiale [357 c.p.], il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale [115 c.p.m.g.].

163. Pena militare accessoria. ó Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29; 115 c.p.m.g.].

Capo V

Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari.

164. Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare. ó Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

165. Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare. ó Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260; 47 c.p.m.g.].

166. Acquisto o ritenzione di effetti militari. ó Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti [712 c.p.].

Capo VI

Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari.

167. Distruzione o sabotaggio di opere militari. ó Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli,

strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione (1).

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni [158 c.p.m.g.; 253 c.p.].

(1) V. nota *sub* art. 22.

168. Danneggiamento di edifici militari. 6 Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni [170, 171, 260; 635 c.p.] (1).

(1) V. nota *sub* art. 170.

169. Distruzione o deterioramento di cose mobili militari. 6 Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato [170, 171, 260; 635 c.p.] (1).

(1) V. nota *sub* art. 170.

170. Fatti colposi. 6 Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [260] (1).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 23 luglio 1987, n. 280, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, in relazione agli artt. 168 e 169 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, comma 3, Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 2 febbraio 1988, n. 143, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 Cost..

La Corte Costituzionale con ordinanza 19 maggio 1988, n. 585, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, e 52, comma 3, Cost. in quanto nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati.

La Corte Costituzionale con ordinanza del 22 febbraio 1989, n. 106, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 10 marzo 1994, n. 82, ha dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

171. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno. 6 Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:

1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;

2° la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.

172. Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato. 6 Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni [160 c.p.m.g. e 638 c.p.].

Titolo III

Dei reati contro la disciplina militare

Capo I

Della disobbedienza.

173. **Nozione del reato e circostanza aggravante.** 6 Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione di incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo [40, 174, 175; 328, 329 c.p.] (1).

(1) V. art. 4, l. 11 luglio 1978, n. 382.

Capo II

Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare.

174. **Rivolta.** 6 Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

- 1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
- 2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
- 3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore (1).

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni [138, 175-178].

La condanna importa la rimozione [29].

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 27 gennaio 1995, n. 31, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 1, n. 3, c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, della Costituzione.

175. **Ammutinamento.** 6 Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

- 1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
- 2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo (1).

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi [138, 176-178, 260].

La condanna importa la rimozione [29].

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

(1) Con sentenza n. 126/1985 (vedila *sub* art. 180) la Corte Costituzionale ha ritenuto che non formava oggetto di sindacato, sia pure consequenziale, la fattispecie legale di cui all'art. 175, comma 1, n. 2, che prevede Ö "una condotta diversa 6 per il solo fatto di essere reiterativa 6 tanto da quella prevista dall'art. 180, comma 1 Ö, tanto da quella prevista dall'art. 180, comma 2, che non forma oggetto di sindacato".

176. **Provocazione del superiore.** 6 Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato di ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza [43] o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

177. Omesso rapporto. ó Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni [138].

178. Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento. ó Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà [181].

179. Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante. ó Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per ciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni [181].

180. Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo. ó [Quando dieci o più militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a un anno] (1).

Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni [175, 181] (2).

(1) Con sentenza 2 maggio 1985, n. 126, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 180, comma 1, per contrasto con gli artt. 2, 3, 21 e 52 Cost..

La Corte Costituzionale con la stessa sentenza ha escluso che il giudice *a quo* "abbia sollevato analoga questione di legittimità relativamente all'art. 180, secondo comma, che prevede come distinto reato, e punisce con pena più severa, la presentazione collettiva ad opera di almeno quattro persone di un'istanza, esposto o reclamo mediante manifestazione pubblica".

(2) La Corte Costituzionale con ordinanza 22 maggio 1987, n. 186, ha dichiarato manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21 e 52 della Costituzione.

V. artt. 7 e 8, l. 11 luglio 1978, n. 382.

181. Casi di non punibilità. ó Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:

1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;

2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.

182. Attività sediziosa. ó Il militare [14], che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni [265 c.p.] (1) (2).

(1) V. nota *sub* art. 14.

(2) Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 31, la Corte Costituzionale ha ritenuto "non fondata la questione di legittimità costituzionale Ö dell'art. 182, in riferimento all'art. 21, comma 1, Cost..

183. Manifestazioni e grida sediziose. ó Il militare, che pubblicamente [266 c.p.] compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno [654 c.p.] (1).

(1) Con ordinanza 7 marzo 1984, n. 57, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183, in relazione agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost..

184. Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari. ó Il militare [14], che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa [260] (1).

(1) Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 31, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma 2, ultima parte, in riferimento agli artt. 17 e 21 Cost.
La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio 1989, n. 24 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma 2, c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 21 e 52, ult. comma, Cost.

185. Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni. ó Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260] (1).

(1) V. art. 9, l. 11 luglio 1978, n. 382.

Capo III

Della insubordinazione.

186. Insubordinazione con violenza. ó Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni [336 c.p.].

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata [575, 56, 584, 582 e 583 c.p.] (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 26 novembre 1985, n. 689. Il testo originario era il seguente:

"Il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale.

Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave, si applica la pena di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni, se il superiore non è un ufficiale".

Dell'ultimo comma di questa precedente disposizione, con sentenza 27 maggio 1982, n. 103, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore è un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non è un ufficiale". Ha, inoltre, dichiarato in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del comma 2, limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni se il superiore non è un ufficiale" e quindi "una volta sostituita relativamente ad una delle varie ipotesi di insubordinazione la pena originariamente prevista dal codice penale militare di pace con quelle stabilite dal codice penale comune, non sussiste altra alternativa, onde ripristinare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina, se non quella di eliminare, mediante la pronuncia di incostituzionalità, le pene estremamente più severe previste dal c.p.m.p. divenute logicamente incompatibili con quelle applicabili, secondo il codice penale comune" per effetto della sentenza 25 maggio 1979, n. 26.

La Corte Costituzionale, con ordinanza 10 luglio 1991, n. 327, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost.

187. Circostanze aggravanti. ó Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Per i reati preveduti dall'articolo precedente:

1° se ricorre alcuna delle circostanze indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, le pene detentive sono aumentate, sostituita la reclusione alla reclusione militare;

2° se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena può essere aumentata".

188. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare. ó (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Quando alcuno dei fatti enunciati nell'articolo 186 è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di omicidio, che, a norma del codice penale, sia punibile con la morte".

189. Insubordinazione con minaccia o ingiuria. *ó* Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni [336 c.p.].

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni [341 c.p.].

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Il militare, che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non è un ufficiale.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti al superiore".

Del primo comma di questa precedente disposizione, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio 1982, n. 103, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale e da uno a cinque anni, se il superiore, non è un ufficiale". La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma 2 e 198, codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma e 27, comma 1, della Costituzione.

190. Circostanze aggravanti. *ó* Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate [50]:

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1° se la minaccia è usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2° se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3° se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da cinque a venti anni, se il superiore offeso è un ufficiale, e da tre a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale".

191. Minaccia o ingiuria in assenza del superiore. *ó* (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale".

192. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare. *ó* (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se il fatto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la pena è diminuita".

193. Funzioni esercitate dal superiore. *ó* (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, qualunque sia la condizione militare del superiore offeso,

e anche quando il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore".

194. Provocazione del superiore. 6 (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Se alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che l'inferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà".

Capo IV

Dell'abuso di autorità.

195. **Violenza contro un inferiore. 6** Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato [575, 56, 584 c.p.], nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima [582 e 583 c.p.], si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata [50, 198, 209, 238-241] (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave [583 c.p.], si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata".

Con sentenza 20 giugno 1984, n. 173, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. del comma 1, limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni", poiché, a seguito della sentenza n. 103 del 1982 della stessa Corte, "l'inferiore che usi insubordinazione con violenza contro il superiore è sottoposto a ben più lievi conseguenze sanzionatorie, in quanto a lui si applicano anche in tali casi le pene previste nel codice penale comune Ö". Si è venuta così a determinare un'irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ad una stessa illecita condotta, a seconda che essa sia compiuta dall'inferiore oppure dal superiore, sicché la precedente disciplina, prima sbilanciata a danno dell'inferiore, risulta ora addirittura capovolta a danno del superiore.

La Corte Costituzionale con sentenza 13 maggio 1991, n. 203, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 2 ultima parte c.p.m.p., in riferimento agli artt. 24, comma 2, 25, comma 2, 27, comma 1, Cost.

196. **Minaccia o ingiuria a un inferiore. 6** Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni [336 c.p.].

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni [341 c.p.].

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore [3412].

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni [198, 199, 238-241] (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti all'inferiore.

Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia è grave, o se è commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale".

La Corte Costituzionale con sentenza 4 aprile 1985, n. 102, ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni", poiché a seguito della sentenza n. 103/1982 (vedila *sub* art.

189), la minaccia ad un inferiore veniva ad essere punita più severamente rispetto a quella contro il superiore, nonostante l'intrinseca maggiore gravità.

197. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare. *6 (Abrogato) (1).*

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 195 e nell'articolo 196, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria è commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, la pena detentiva temporanea è diminuita da un terzo alla metà".

198. Provocazione. *6* Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni; all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi".

La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma 2 e 198 codice penale militare, sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma della Costituzione, in quanto non comportano una scriminante anche per il reato di cui all'art. 189, comma 2, c.p.m.p.

Capo V

Disposizione comune

ai capi terzo e quarto.

199. Cause estranee al servizio o alla disciplina militare. *6* Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare [o in luoghi militari] (1) (2).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza del 24 gennaio 1991, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p., limitatamente alle parole: "o in luoghi militari".

La Corte Costituzionale, con ordinanza 29 marzo 1991, n. 138, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p. *6* già dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "o in luoghi militari" *6* sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost..

La Corte Costituzionale, con ordinanza 5 febbraio 1992, n. 45, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p., nella parte in cui dispone l'applicabilità del reato speciale di insubordinazione ai fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, per la sola circostanza della presenza dei militari riuniti per servizio in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost..

La Corte Costituzionale con sentenza 28 novembre 1994, n. 405, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 9 della l. 26 novembre 1985, n. 689.

Il testo originario era il seguente:

"Se alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto è commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione".

Capo VI

Del reato militare di duello.

Sezione I

Disposizione generale.

200. Disposizioni penali applicabili. (1) *6* In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del codice penale [394 ss. c.p.] relative ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.

Sezione II

Del duello fra superiore e inferiore.

201. Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello. ó Il militare, che sfida a duello un superiore, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Il superiore, che accetta la sfida, è punito con la reclusione militare fino a un anno, sempre che il duello non avvenga.

Se il duello avviene [44 c.p.], si applica la reclusione militare da uno a sette anni per l'inferiore, e da sei mesi a tre anni per il superiore.

202. Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello. ó Il militare, che sfida a duello un inferiore, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a un anno. L'inferiore, che accetta la sfida, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi, sempre che il duello non avvenga.

Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni per il superiore, e da tre mesi a due anni per l'inferiore.

203. Promozione dell'inferiore. ó Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida è portata, o il duello avviene, dopo che l'inferiore è stato promosso a grado eguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.

Sezione III

Del duello fra eguali.

204. Sfida; accettazione; duello. ó Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi.

La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga [260].

Il duellante è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Sezione IV

Disposizioni comuni

alle sezioni seconda e terza.

205. Casi di non punibilità. ó Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti [208 e 209].

206. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante. ó Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla metà:

1° se la sfida è portata o il duello avviene per causa di servizio;

2° se il duello avviene, senza che la vertenza sia stata deferita al giurì d'onore e da questo decisa, ovvero dopo che il giurì d'onore ha deciso che non v'era ragione a contesa o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta.

Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole è stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.

207. Esclusione della rimozione. ó La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.

208. Omesso deferimento della vertenza al giurì d'onore. ó Ciascuno dei militari rappresentanti delle parti, il quale, nel caso in cui non sia stato possibile comporre la vertenza sorta fra due militari, omette di deferirla al giurì d'onore, è punito con la reclusione militare fino a un anno [205].

209. Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale. $\text{\textcircled{O}}$ Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell'articolo 397 del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:

1) quelle contenute nei capi terzo [186 ss.] e quarto [195 ss.] di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;

2) quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumità individuale, preveduti da questo codice [222 ss.] e dal codice penale [575 ss.], nel caso di scontro fra militari di pari grado.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilità; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 629 del codice penale.

210. Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna. $\text{\textcircled{O}}$ Nei casi preveduti dall'art. 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice può astenersi dal rinviare a giudizio [345], e, qualora si proceda al giudizio, può, nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna [372-388].

Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, può diminuire la pena da un terzo a due terzi.

211. Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle forze armate dello Stato. $\text{\textcircled{O}}$ (*Abrogato*) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, l. 23 marzo 1956, n. 167.

Il testo originario così disponeva:

"Fuori dei casi in cui ricorrono le circostanze prevedute dagli articoli 238 a 241, si applicano le disposizioni relative al duello fra eguali nel caso di sfida, accettazione di sfida o duello:

1° fra militari in servizio o considerati tali e militari in congedo;

2° fra militari in servizio o considerati tali e persone estranee alle forze armate dello Stato".

Capo VII

Della istigazione a delinquere.

212. Istigazione a commettere reati militari. $\text{\textcircled{O}}$ Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare [37], è punito, se l'istigazione non è accolta [115 c.p.], ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione (1).

La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare [78, 98, 214; 414 c.p.].

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione [29] (2).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 266 c.p., nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 23 marzo 1956, n. 167.

Il testo originario così disponeva:

"Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi o in congedo a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce la istigazione.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione".

213. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. $\text{\textcircled{O}}$ Il militare, che commette alcuno dei fatti di istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in

congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.

Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità. La condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29] (1).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 1989, n. 139 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 266 c.p. nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

214. Militari in congedo. 6 Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, sempreché l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.

Il testo originario così disponeva:

"Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo".

Titolo IV

Reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio

Capo I

Del peculato e della malversazione militare.

215. Peculato militare. 6 Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, [ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri] (1), è punito con la reclusione da due a dieci anni [219; 314, 357 c.p.] (2).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1991, n. 448, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p. limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri".

La Corte Costituzionale con ordinanza 12 maggio 1988, n. 539, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

La Corte Costituzionale con sentenza del 22 ottobre 1990, n. 473, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 19 dicembre 1990, n. 553, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 60, e successiva sentenza di correzione di errore materiale del 12 aprile 1990, n. 214, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 c.p.m.p., con riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..

(2) L'art. 3 della l. 9 dicembre 1941, n. 1383 dispone:

"3. Il militare della Guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 del c.p.m. di pace, ferme restando le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari".

216. Malversazione a danno di militari. 6 Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni [219; 315 c.p.].

217. Peculato e malversazione del portalettere. 6 Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui

ha il possesso per ragione del suo servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla metà [219].

218. Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui. ó Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni [28, 29, 219; 316 c.p.].

219. Pena accessoria. ó La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29].

Capo II

Reati di falso.

220. Falso in fogli di licenza, di via e simili. ó Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato [476 c.p.].

221. Usurpazione di decorazioni o distintivi militari. ó Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260; 164 c.p.m.g.; 498 c.p.].

[La stessa disposizione si applica al militare in congedo, che commette il fatto suindicato, quando indossa, ancorché indebitamente, l'uniforme militare] (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 5, l. 23 marzo 1956, n. 167.

Capo III

Reati contro la persona.

222. Percosse. ó Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (1).

Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [133, 134, 142-145, 186, 195, 209, 238-241 e 260; 581 c.p.] (2).

(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 3 luglio 1997, n. 224, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 260, secondo comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione.

(2) La Corte Costituzionale con ordinanza 12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso codice, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.

223. Lesione personale. ó Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [225, 260; 582 c.p.] (1).

(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza 25 febbraio 1988, n. 229, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 c.p.m.p. in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.. La Corte Costituzionale, con ordinanza 14 aprile 1988, n. 467, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., in quanto ripropone ó senza ulteriori motivazioni ó identica questione già dichiarata manifestamente infondata.

La Corte Costituzionale con ordinanza 12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso codice, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.

224. Lesione personale grave o gravissima. ó Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni [583 c.p.].

(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso codice, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.

225. Circostanza aggravante e circostanza attenuante. ó Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

226. Ingiuria. ó Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [141, 189, 196, 228, 260; 594 c.p.].

227. Diffamazione. ó Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate [191, 228, 260; 595 c.p.].

228. Ritorsione. Provocazione. ó Nei casi preveduti dall'articolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso [599 c.p.] (1).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma 2 e 198, codice penale militare di pace, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 52, comma ultimo e 27, comma 1, della Costituzione.

229. Minaccia. ó Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno [141, 146, 189, 196, 260; 612 c.p.].

Capo IV

Reati contro il patrimonio.

230. Furto militare. ó Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni [231-233; 624 c.p.].

La condanna importa la rimozione [29] (1).

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *luogo militare* si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio.

(1) Con sentenza 10 marzo 1983, n. 49 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma 3, in riferimento all'art. 3 della Costituzione per difetto di rilevanza.

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 1989, n. 490, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma 3, c.p.m.p., sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost..

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 60, ha dichiarato: 1) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma 3, c.p.m.p., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost.; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost. in relazione all'estensione alle pene accessorie degli effetti della sospensione condizionale.

231. Circostanze aggravanti. 6 La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso:

1° se il colpevole usa violenza sulle cose [392 c.p.] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

2° se il colpevole porta in dosso armi [585 c.p.] o narcotici, senza farne uso;

3° se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

4° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso [232, 233; 625 c.p.]. La condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29].

232. Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione dello stesso superiore. 6 Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni [233].

La condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29].

233. Furto d'uso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento. 6 Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1);

2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;

3° se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo [260; 626 c.p.].

Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'art. 231.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 gennaio 1991, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, comma 1, n. 1, del c.p.m.p., nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. Con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1085, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 626, comma 1, n. 1, del codice penale, per contrasto con l'art. 27, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non estende la

disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta, dovuta a caso fortuito o forza maggiore.

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile 1991, n. 179, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, comma 1, n. 1 c.p.m.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27, commi 1 e 3 Cost., nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, per essere stata già dichiarata la illegittimità costituzionale *in parte qua* della norma suddetta con sent. n. 2 del 1991. Ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, comma 1, n. 1 c.p.m.p., sollevata in relazione agli artt. 27, commi 1 e 3, e 3 Cost., nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa del soggetto agente.

234. Truffa. **6** Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni [640 c.p.]. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

1° se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare (1);

2° se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o fittizio, o il convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

La condanna importa la rimozione [29] (2) (3).

(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 23 luglio 1996, n. 298, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (concessione di amnistia), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale con ordinanza 5 dicembre 1997, n. 379, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c, numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 25 luglio 1997, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c, numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale; e ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c, numero 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 7, del codice penale.

La Corte Costituzionale, con ordinanza 2 marzo 1990, n. 105, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234, comma ult., e 235, comma ult., c.p.m.p., e dell'art. 166 c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 11 dicembre 1997, n. 383, ha dichiarato:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

b) manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 29 e 234, terzo comma, nella parte in cui prevedono la rimozione soltanto per i militari che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore all'ultima, e degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

235. Appropriazione indebita. **6** Il militare, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni [646 c.p.].

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [260].

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione [29] (1).

(1) V. nota *sub* art. 234.

236. Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito. **6** È punito con la reclusione militare fino a sei mesi:

1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare [230], denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;

2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia

venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito [260].

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni [647 c.p.].

237. Ricettazione. 6 Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare [37], o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni [648 c.p.].

Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85 c.p.] o non è punibile [46, 384 e 649].

La condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29].

Titolo V

Disposizioni relative ai militari in congedo, ai mobilitati civili e alle persone estranee alle forze armate dello Stato

Capo I

Disposizioni

per i militari in congedo.

238. Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato. (1) 6 È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo [7] che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio [3, 5] o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi [186-198, 200-211, 241].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.

239. Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato. 6 È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in servizio alle armi [3] o considerato tale [5], che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro [186-198, 200-211, 241].

240. Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorché indebitamente, l'uniforme militare. (1) 6 Il militare in servizio alle armi [3], o considerato tale [5], che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorché indebitamente, l'uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice [186-198, 200-211, 241].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.

241. Militari in congedo assoluto. (1) 6 Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.

Capo II

Disposizioni per i mobilitati civili.

242. Mutilazione o infermità procurata o simulazione d'infermità. 6 Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, ovvero simula infermità o imperfezioni, è punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative

al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena è diminuita [51, 160; 115 c.p.m.g.].

243. Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile. (1) ó Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare dispensato, all'ammesso a ritardo o all'esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà [148; 146 c.p.m.g.].

(1) V. artt. 26, 28, 35, 36, r.d. 31 ottobre 1942, n. 1611, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

244. Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, usa violenza [43] contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata [186, 249].

245. Minaccia o ingiuria a superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica, se l'ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà [189].

246. Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata [173].

247. Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza [43] contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto è commesso da chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata [50, 195, 249].

248. Minaccia o ingiuria a un inferiore. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.

Le stesse pene si applicano, se il fatto è commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente [196].

249. Violenza a causa d'onore. ó Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 è commesso a causa d'onore nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale (1), si applicano le disposizioni di detto codice.

(1) L'art. 587 c.p. è stato abrogato dall'art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 442.

250. Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni (1).

(1) V. nota *sub* art. 243.

251. Violazione di disposizioni dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra. ó Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dall'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale:

1° ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta Autorità, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;

2° presenta all'Autorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;

3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta Autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua capacità produttiva;

5° procede, senza autorizzazione dell'Autorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari (1).

(1) V. art. 35, r.d. 31 ottobre 1942, n. 1611.

Capo III

Disposizioni per i piloti non militari di navi militari o aeromobili militari, per i capitani di navi mercantili e per i comandanti di aeromobili civili.

252. Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave. ó Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena (1).

Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare [112] da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni [105-109, 258, 275].

Se il fatto è commesso per colpa, si applica:

1° la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2° la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

(1) V. nota *sub* art. 22.

253. Pilota che abbandona la nave. ó Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [111, 112, 258].

Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

254. Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio. ó Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [173].

255. Pilota che induce in errore il comandante. ó Il pilota di una nave militare o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Se l'errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.

LIBRO TERZO

Titolo I

Disposizioni preliminari

261. Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale. 6 Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

- 1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale [militare](#) e il procuratore [militare](#) della Repubblica;
- 2) [alla Corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo [militare](#) e il procuratore generale [militare](#) della Repubblica] (1);
- 3) [al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo [militare](#)] (1);
- 4) [al segretario, il cancelliere] (1) (2).

(1) Articolo quasi integralmente modificato dalla l. 7 maggio 1981, n. 180. Con l. 21 aprile 1977, n. 163 sono stati introdotti nella giustizia [militare](#) anche i segretari (art. 2). V. oltre nota *sub* art. 307.

(2) Il 24 ottobre 1989 entrava in vigore il codice di procedura penale Vassalli. Nessuna norma di raccordo prevedeva il legislatore con la procedura penale [militare](#). Ma per effetto degli artt. 261 c.p.m.p., 1 c.p.p. e 207 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, *Norme di coordinamento al c.p.p.* la nuova normativa provocava effetti dirompenti e, forse non previsti dal legislatore, sul processo penale [militare](#). Abbiamo effettuato una difficile e, forse facilmente censurabile, opera di esegesi cercando di venire incontro agli operatori di questo ramo del diritto. Questo lavoro, fatto con piena coscienza dei suoi limiti, viene offerto a quanti fruiranno di questo codice con la speranza di aver suggerito una delle soluzioni possibili. Tra parentesi quadre abbiamo posto le norme o le parti di norme che ormai non possono più ritenersi in vigore.

Istituti, disposizioni, uffici o organi giudiziari del codice di procedura penale abrogato richiamati nei codici penali militari, sono stati adeguati, ove possibile, al nuovo codice di procedura penale a norma degli artt. 208 e 209 delle norme di coordinamento del c.p.p. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).

Titolo II

Dell'esercizio

della giurisdizione [militare](#)

Capo I

Della giurisdizione militare.

262. Unicità della giurisdizione militare. 6 La giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.

263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari. 6 Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare [103, ultimo comma, Cost.] (1).

(1) *La Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 1989, n. 78 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 263 c.p.m.p. e 9 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) convertito (con modificazioni) in l. 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottraggono al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.*

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 novembre 1992, n. 429, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p., nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché, i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.

V. nota *sub* art. 37; v. anche art. 10, l. 23 marzo 1956, n. 167.

La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

[264. Connessione di procedimenti. (1) ó Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità [132, c.p.p.] (2).

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

Il ricorso ha effetto sospensivo].

L'art. era stato modificato dall'art. 8 l. 23 marzo 1956, n. 167.

Il testo originario era il seguente:

"*Giurisdizione militare in relazione a determinati reati.* ó Ai tribunali militari appartiene altresì la cognizione:

1) dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari:

a) a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare;

b) a danno di altri militari, purché in luoghi militari o a causa del servizio militare;

c) con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;

2) dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari;

3) del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi.

4) dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;

5) dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;

6) dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;

7) degli altri reati, la cui cognizione è demandata dalla legge ai tribunali militari".

Così Corte Cost., sent. 8 aprile 1958, n. 29, che ha dichiarato non fondata, con riferimento all'art. 103, ult. comma, Cost., una questione di legittimità della citata norma.

La Corte Cost. è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 23 marzo 1956, n. 167 che ha integralmente sostituito l'originario art. 264.

V. anche Corte Cost. 28 luglio 1976, n. 196, che ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale dell'art. 264 con riferimento all'art. 3 Cost. e non fondata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost..

Ed ancora Corte Cost. ord. 10 maggio 1978, n. 59, che ha dichiarato la manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3, 25 e 103, ult. comma, Cost., della riproposta questione dell'art. 264.

V. pure Corte Cost. 20 maggio 1980, n. 73, che ha dichiarato non fondata una nuova questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione, con riferimento all'art. 3 Cost..

Da ultimo Corte Cost. 11 giugno 1980, n. 81 che ha dichiarato non fondata una questione di legittimità degli artt. 37 e 264, con riferimento all'art. 103, ult. comma, Cost..

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio 1987, n. 206, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 264 sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 1, e 103, comma 3, della Costituzione in quanto i tribunali militari, in tempo di pace, sono stati considerati dalla stessa Corte "come una giurisdizione eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi" (v. le sentenze nn. 29 del 1958, 48 del 1959, 81 del 1980, 112 e 113 del 1986).

La Corte ha ribadito, inoltre, che "la finalità perseguita attraverso l'istituzione in tempo di pace di un giudice speciale per gli appartenenti alle forze armate autori di reati militari non viene a porsi sullo stesso piano di preminenza riconosciuto (dalla stessa Corte) alla finalità perseguita con l'istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni" (v. la sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 1983).

Capo II

Effetti della connessione

dei procedimenti

sulla competenza

dei tribunali militari.

[265. Proscioglimento di alcuno degli imputati. (1) ó Durante l'istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall'imputazione le prime, rinvia le altre all'Autorità giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.

Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non vi è luogo a remissione; e l'Autorità giudiziaria militare

giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria].

(1) Articolo in contrasto con l'art. 103, comma 3, Cost., implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del c.p.p.

266. Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorità giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia. (1) Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare e procedimenti di competenza dell'Alta Corte di giustizia, la competenza per tutti appartiene all'Alta Corte, osservate le disposizioni del regolamento giudiziario del Senato.

(1) Articolo inoperante a seguito della soppressione dell'Alta Corte di giustizia.

[267. Giurisdizione militare italiana in territorio estero. Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato per la soppressione dei tribunali militari presso corpi di spedizione all'estero (art. 9 della l. 180/1981):

"Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma".

268. Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare. (1) Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare è sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all'estero, alle navi militari e agli aeromobili militari.

Se trattasi di giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dell'articolo precedente [238 c.p.m.g.].

(1) Norma inoperante per la intervenuta soppressione del regime delle capitolazioni.

Titolo III

Disposizioni generali

Capo I

Delle azioni.

269. Officialità dell'azione penale. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta [o la querela] [260], è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto (1), a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato [112 Cost.].

(1) A seguito dell'entrata in vigore del c.p.p. (24 ottobre 1989) il rapporto è stato sostituito dalla comunicazione o segnalazione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.).

[270. Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. (1) Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari.

Il giudizio su di essa è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, [nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione] (1), o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna [250 c.p.m.g.] (2).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace.

La Corte Costituzionale con ordinanze 28 marzo 1996, n. 115, e 26 giugno 1996, n. 226, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

V. Corte Cost., sent. 2 giugno 1977, n. 106, che ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost., una questione di legittimità dell'art. 270.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, secondo comma, del codice penale militare di pace.

Capo II

Del giudice.

Sezione I

Organi della giurisdizione militare.

271. **Disposizione generale.** 6 La legge relativa all'ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.

Sezione II

Della competenza.

§ 1.

Della competenza dei tribunali militari [territoriali] (1).

(1) *Dizione soppressa dall'art. 2, l. 7 maggio 1981, n. 180.*

272. **Competenza dei tribunali militari [territoriali].** (1) 6 Appartiene ai tribunali militari [territoriali] (1) la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, [esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate] (2).

Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale [8 ss. c.p.p.], salve le disposizioni degli articoli seguenti.

(1) *Dizione soppressa dall'art. 2, l. 7 maggio 1981, n. 180.*

(2) *Organi giudiziari militari soppressi a norma degli artt. 8 e 16, comma 1, della l. 7 maggio 1981, n. 180.*

[273. **Reati commessi in navigazione o all'estero.** (1) 6 La cognizione dei reati commessi in navigazione, anche aerea, o all'estero, salva la disposizione dell'articolo 282, appartiene al tribunale militare del luogo in cui seguì l'arresto o la consegna o la volontaria costituzione dell'imputato nel territorio dello Stato [10 c.p.p.]. Se la competenza non può essere determinata in uno dei modi indicati nel comma precedente, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto, al quale il militare appartiene, ovvero, se non trattasi di militare in servizio alle armi, il tribunale militare, da cui fu emesso mandato di cattura o di comparizione.

Se più sono gli imputati, e arrestati o consegnati o costituiti in circoscrizioni di tribunali diversi, è competente il tribunale, presso il quale fu compiuto il primo atto del procedimento].

(1) *Disposizione sostituita per i reati commessi su navi o aeromobili militari dall'art. 8, comma 2, della l. 7 maggio 1981, n. 180: "La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato".*

274. **Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.** 6 Per i reati di diserzione [148 ss.], di mancanza alla chiamata [151] e di allontanamento illecito [147], è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.

In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione [8 c.p.p.] (1).

(1) *La Corte Costituzionale, con sentenza 5 maggio 1993, n. 217, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 274, comma 2, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost.*

[275. **Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando.** 6 Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 2521 e numero 1) del terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare] (1).

(1) *Norma implicitamente abrogata dall'art. 16, ult. comma, l. 180/1981.*

276. Effetti della connessione sulla competenza per territorio. 6 La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità, il maggior numero di essi.

[Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravità e numero, è competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare] (1).

(1) Comma soppresso implicitamente a norma dell'art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

§ 2.

Della competenza

dei tribunali militari di bordo (1).

(1) Art. 8 della l. 7 maggio 1981, n. 180: "I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari". Gli articoli da 277 a 283 compresi in parentesi quadre sono implicitamente abrogati per il tempo di pace.

[277. Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo. 6 Appartiene ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo d'equipaggio di una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da un'Autorità dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte temporaneamente di gruppi di unità al comando di un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello. La dipendenza della nave da un'Autorità dipartimentale o navale è stabilita in base alla composizione organica del naviglio.

Ai tribunali militari di bordo appartiene inoltre la cognizione:

- 1) dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi a bordo di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa imbarcata;
- 2) dei delitti previsti dal codice penale e dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori delle acque territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta, autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, l'esercizio dell'azione penale, è sostituito, a ogni effetto, l'ordine del comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire].

[278. Competenza speciale dei tribunali militari di bordo. 6 I tribunali militari di bordo giudicano altresì:

- 1) le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare;
- 2) le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che all'estero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari;
- 3) i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono previsti da questo codice;
- 4) coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1) dell'articolo 264.

Nel caso previsto dal numero 2) del comma precedente, la competenza è determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione].

[279. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo. 6 Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali].

[280. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi. ó Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio].

[281. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario. ó Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato è stato commesso in navigazione o all'estero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facoltà del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice di procedura penale].

[282. Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo. ó La competenza dei tribunali militari di bordo cessa:

- 1) quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge;
- 2) quando la nave non si trovi più nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 277;
- 3) quando la nave non si trovi più nel luogo del commesso reato e l'imputato l'abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d'ordine del comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.

Nei casi indicati nel comma precedente, è competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene l'imputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all'estero, più vicino al luogo del primo approdo].

§ 3.

*Della competenza
dei tribunali militari presso
forze armate concentrate (1).*

(1) *Articoli abrogati, per il tempo di pace, dall'art. 16, comma 1, l. 7 maggio 1981, n. 180.*

[283. Tribunali all'interno e all'estero. ó La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'interno è determinata dal decreto del Presidente della Repubblica che li istituisce.

Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'estero, oltre le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante bando].

Sezione III

Dei conflitti di competenza.

284. Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari. ó [Quando più giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al tribunale supremo militare].

I conflitti previsti dal comma precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.

Le norme sui conflitti si applicano altresì in ogni caso analogo a quelli previsti da questo articolo [28-32 c.p.p.].

[Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare].

[Il tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio].

[Nel risolvere il conflitto, il tribunale supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validità gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente].

[La sentenza del tribunale supremo militare sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza] (1).

(1) I commi tra parentesi sono abrogati implicitamente dall'art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

Sezione IV

Della rimessione dei procedimenti.

285. **Casi di rimessione e norme relative.** ó [In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare della Repubblica il tribunale supremo militare può rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare.

Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione può essere fatta anche dal comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare della Repubblica.

Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica, il tribunale supremo militare può revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione] (1).

L'imputato non può proporre istanza di rimessione [45-49 c.p.p.].

(1) I commi tra parentesi sono implicitamente abrogati dall'art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

286. **Effetti del procedimento per rimessione.** ó Il procedimento per rimessione non sospende [l'istruzione o] (1) il giudizio, [salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione] (2); nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.

(1) Fase del processo abrogata con l'entrata in vigore del codice di procedura penale (24 ottobre 1989).

(2) Il periodo tra parentesi è abrogato dall'art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

287. **Applicazione delle norme del codice di procedura penale.** ó In quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale [45-49 c.p.p.].

Sezione V

Della incompatibilità, dell'astensione e della ricsuzione del giudice.

288. **Applicazione delle norme del codice di procedura penale.** ó Per la incompatibilità, l'astensione e la ricsuzione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative alla incompatibilità, all'astensione e alla ricsuzione del giudice, salve le norme dell'articolo seguente [34-44 c.p.p.].

289. **Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.** ó Oltre i casi indicati negli articoli 34 e 35 del codice di procedura penale (1), non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o [del tribunale supremo militare] (2), o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:

1) colui che è stato offeso dal reato;

2) gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;

3) gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;

4) l'ufficiale che ha proceduto ad [atti preliminari all'istruzione] (3).

(1) Nel testo originario erano indicati gli artt. 61 e 62 del c.p.p. del 1930.

(2) Ora Corte militare di appello (art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180).

(3) Art. 36 ordinamento giudiziario militare. Nel c.p.p. vigente: atti di indagini preliminari, v. artt. 347 ss. c.p.p.

Capo III

Delle parti.

Sezione I

Del pubblico ministero. (1)

(1) V. art. 5, l. 7 maggio 1981, n. 180.

290. Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. \acute{o} Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare [112 Cost., 5 e 408 c.p.p.].

291. Attribuzioni del procuratore militare della Repubblica. (1) \acute{o} Il procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare della Repubblica:

- 1) vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;
- 2) fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;
- 3) esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

(1) V. artt. 77, 78 ord. giud. mil..

Sezione II

Dell'imputato.

[292. Dubbio sulla identit personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare. \acute{o} Quando il dubbio sulla identit personale dell'imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, questo, se lo ritiene fondato, delega, anche d'ufficio, l'istruzione sull'incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il quale fu emesso il provvedimento impugnato] (1).

(1) Disposizione implicitamente soppressa dall'art. 16, ult. comma, l. 180/1981.

[293. Difensori. (1) \acute{o} Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, pu escludere il difensore o il consulente tecnico non militare] (1).

(1) Articolo conseguenzialmente abrogato dall'art. 16, comma 1, l. 180/1981.

La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno 1963, n. 108, ha dichiarato non fondata, una questione di legittimit costituzionale dell'art. 293 c.p.m.p., modificato dall'art. 2 d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103, con riferimento agli artt. 24, comma 2, e 3, comma 1, Cost..

[294. Disciplina dei difensori militari. \acute{o} Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dall'imputato, non pu rifiutare l'incarico senza giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facolt di concedere la dispensa.

Se il rifiuto di assumere la difesa non  giustificato, al difensore militare  inflitta dallo stesso tribunale militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, pu infliggere il superiore gerarchico. Il difensore militare, ancorch scelto dall'imputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato] (1).

(1) V. nota *sub* art. 293.

295. Disciplina dei difensori non militari. \acute{o} (*Abrogato*) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

Il testo soppresso cos disponeva:

"Contro gli avvocati e i procuratori, che abbandonano la difesa, si applicano, con ordinanza del presidente del tribunale militare, sentito il pubblico ministero, le sanzioni stabilite dal codice di procedura penale.

Contro l'ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.

La dichiarazione di ricorso, unitamente ai motivi, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Se l'imputato, in seguito all'abbandono, rimane senza difesa, il presidente nomina difensore di ufficio un ufficiale.

Può essere concesso un termine massimo di cinque giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può mai essere sospeso per un tempo maggiore, né rinviato, a causa dell'abbandono della difesa".

Capo IV

Degli atti processuali.

Sezione I

Delle notificazioni e

delle copie degli atti.

296. **Obbligo d'osservanza delle norme processuali.** 6 Nei procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'osservanza non importa nullità o altra sanzione particolare [124 c.p.p.].

[297. **Rilascio di copie, di estratti o di certificati.** 6 Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare può essere consentito soltanto dal pubblico ministero]. (1)

(1) Articolo implicitamente abrogato dall'art. 16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180. Ora v. art. 116 c.p.p..

298. **Notificazione degli atti.** 6 In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare [148 c.p.p.; 5 ord. giud. mil.].

299. **Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate.** 6 Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall'Autorità procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all'Autorità procedente l'attestato della fatta intimazione.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione. Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l'avviso può essere notificato a cura dell'arma dei carabinieri del luogo, che invia subito la sua relazione all'Autorità procedente [148 ss. c.p.p.].

Sezione II

Delle nullità.

300. Nullità non sanabili. 6 Le nullità stabilite dall'articolo 178 del codice di procedura penale (1) non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d'ufficio.

(1) Nel testo originario era citato l'art. 185 del c.p.p. 1930.

Titolo IV

Della istruzione

Capo I

Disposizioni generali.

Sezione I

Degli atti preliminari alla istruzione.

§ 1.

Degli atti

di polizia giudiziaria militare.

301. Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. 6 Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell'ordine seguente:

1) dai comandanti di corpo, di distacco o di posto delle varie forze armate;

2) dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57 del codice di procedura penale (1).

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1) e 2), le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.

(1) Nel testo originario era citato l'art. 221 del c.p.p. del 1930.

302. Subordinazione della polizia giudiziaria militare. 6 Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica [59 c.p.p.] (1).

(1) Ora Procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello, v. art. 5, comma 2, l. 7 maggio 1981, n. 180.

303. Arresti, ispezioni o perquisizioni. 6 Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.

304. Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della Repubblica. 6 terminate le operazioni, le persone indicate nell'articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare della Repubblica [347 c.p.p.].

Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari, per assicurare le prove del reato [348 c.p.p.].

305. Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. 6 Le persone indicate nell'articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'Autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligenemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai

superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica [69 c.p.p. e 16-20 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271] (1).

(1) V. nota *sub* art. 302.

§ 2.

*Degli atti di polizia giudiziaria
del procuratore militare
della Repubblica.*

306. Assunzione di atti di polizia giudiziaria. 6 Il procuratore militare della Repubblica [prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare la istruzione sommaria] (1), può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.

(1) Il periodo tra parentesi quadre è implicitamente soppresso con l'entrata in vigore del c.p.p. Vassalli.

307. Assistenza del cancelliere. 6 Il procuratore militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere (1).

(1) Ora anche dai segretari appartenenti alla carriera di concetto dei segretari della giustizia militare che assistono il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redigono e sottoscrivono i relativi verbali (art. 2 l. 21 aprile 1977, n. 163). Il segretario della giustizia militare svolge anche le attribuzioni previste dall'art. 19 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077: "Ö compiti di segreteria e di collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva".

Sezione II

Della libertà personale dell'imputato.

§ 1.

Dell'arresto.

[308. Arresto in flagranza. 6 Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari]. Dell'arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato [380 c.p.p.] (1).

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 15 novembre 1989, n. 503, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 308, comma 1, c.p.m.p.

[309. Arresto fuori dei casi di flagranza. 6 Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare] (1).

(1) Con sentenza 20 marzo 1985, n. 74 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 309, per contrasto con l'art. 13, comma 3, Cost..

310. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare. 6 Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o

altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

311. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare. ó Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito [a mandato od ordine] (1) dell'Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, l'Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

(1) V. artt. 284, 285 e 286 c.p.p..

[312. Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica. ó Il procuratore militare della Repubblica, appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione, procede all'interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell'articolo 390 o nell'articolo 379 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà] (1).

(1) Articolo abrogato. Nel testo originario erano citati gli artt. 246 e 249 del c.p.p. del 1930.

§ 2.

Dei mandati

[313. Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. ó Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di un reato contro la fedeltà o la difesa militare;

2) di mutilazione o simulazione d'infermità per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;

3) di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena più grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni stabilite dall'articolo 102 del codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, o è sottoposto a libertà vigilata] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del c.p.p..

V. ora artt. 272-308 c.p.p..

[314. Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo. ó Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice] (1).

(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 18 gennaio 1989, n. 4, si era pronunciata su questa norma dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost..

V. art. 278 c.p.p..

[315. Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti. ó Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti, si osservano le disposizioni dell'articolo 278 del codice di procedura penale] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo c.p.p.. Nel testo originario era citato l'art. 255 del c.p.p. del 1930.

[316. Revoca e nuova emissione del mandato di cattura. ó In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 313, il giudice, in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene più

necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.

La revoca è disposta con ordinanza.

Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del c.p.p. V. ora art. 299 c.p.p..

[317. Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura. ó Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.

Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può emettersi nei casi preveduti dall'articolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.

L'imputato, contro il quale è stato emesso mandato di accompagnamento, non può essere privato della libertà, in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice. Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, può essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[318. Esecuzione dei mandati. ó I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne è consegnata copia all'imputato stesso.

Il mandato di comparizione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.

Se l'imputato non è un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura è regolata dal codice di procedura penale] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

§ 3.

Della custodia cautelare.

[319. Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa. ó Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, è ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.

Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non è ammessa impugnazione] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[320. Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare. (1) ó Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali] (2).

(1) Nel testo originario il termine usato era custodia preventiva.

(2) Disposizione non applicabile in quanto attribuisce a fonte normativa diversa dalla legge i provvedimenti relativi alla detenzione. V. art. 13 comma 2, Cost.:

"Non è ammessa forma alcuna di detenzione Ö né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".

[321. Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio. ó Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla ordinanza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall'articolo 314, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga] (1).

(1) Disposizione implicitamente abrogata con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

§ 4.

Della libertà provvisoria.

[322. Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa. ó All'imputato, che si trova nello stato di custodia cautelare, può essere concessa la libertà provvisoria.

La libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti dall'articolo 313] (1).

(1) L'art. 322, comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi previsti dall'art. 313, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura". (Corte Cost., sent. 6 marzo 1974, n. 68).

[323. Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria. ó [La libertà provvisoria può essere concessa in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, [escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare] (1).

Non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria.

Il militare, al quale è stata concessa la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria] (2).

(1) L'art. 323, comma 1, è stato dichiarato "costituzionalmente illegittimo nell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare" con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost." (Corte Cost., sent. 6 giugno 1974, n. 167).

(2) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Capo II

Della istruzione formale.

Sezione I

Disposizioni generali.

[324. Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale. (1) ó Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione formale.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare della Repubblica può richiedere l'istruzione formale ai sensi del secondo comma dell'articolo 350 (2).

In ogni caso si osserva l'istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare (3)].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

(2) Il comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ó ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ed in relazione alla declaratoria d'illegittimità dell'art. 350, comma 2.

(3) Comma aggiunto dall'art. 4 d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

[325. Attività e delegazioni del giudice istruttore militare. (1) ó L'istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.

Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l'Autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall'articolo 296 del codice di procedura penale.

Se il militare da sentirsi quale testimone è in navigazione, e non vi è probabilità di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l'esame il comandante della nave o dell'aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione.

Se la nave si trova in un porto estero, può essere richiesto anche il [Regio] console].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[326. **Vigilanza del procuratore militare della Repubblica sulla istruzione.** ó Il procuratore militare della Repubblica deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto ciò che ritiene opportuno, perché la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare della Repubblica] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Sezione II

Disposizioni speciali.

§ 1.

Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziari.

[327. **Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare da parte del giudice istruttore militare.** (1) ó Quando si deve procedere a ispezione [244-246 c.p.p.] o perquisizione [247-252 c.p.p.] in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorità militare il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

328. **Esperimenti giudiziari.** ó Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 219 del codice di procedura penale (1), nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziari che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.

(1) Nel testo originario era citato l'art. 312 del c.p.p. del 1930.

§ 2.

Dei periti e dei consulenti tecnici.

329. **Nomina del perito.** ó Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato [220 ss. c.p.p.].

330. **Consulenti tecnici.** ó (*Abrogato*) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

331. **Incapacità o incompatibilità del perito.** (1) ó Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione] (2).

(1) Così modificato dall'art. 5, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

(2) Ora indagini preliminari.

332. **Termine per la presentazione della relazione del perito.** ó Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare della Repubblica. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 231 del codice di procedura penale (1). Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.

(1) Nel testo originario era citato l'art. 321 del c.p.p. del 1930.

§ 3.

Degli interpreti.

333. **Nomina dell'interprete.** 6 Quando è necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato [143 ss. c.p.p.].

334. **Incapacità o incompatibilità dell'interprete.** 6 Oltre i casi di incapacità o di incompatibilità dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale [144 c.p.p.], non può prestare l'ufficio di interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad [atti preliminari alla istruzione] (1).

(1) Ora indagini preliminari.

§ 4.

Del sequestro

per il procedimento penale.

335. **Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare.** 6 Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorità militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.

Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia [253-265 c.p.p.].

[336. **Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio.** (1) 6 Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto d'ufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare della Repubblica, il quale provvede a norma dell'art. 339, se la dichiarazione concerne un segreto militare, e può disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

337. **Nomina del custode delle cose sequestrate.** 6 Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 259, comma primo, del codice di procedura penale (1), se il giudice sceglie un custode militare, questi è nominato senza obbligo di cauzione.

(1) Nel testo originario era citato l'art. 344 del c.p.p. del 1930.

§ 5.

Dei testimoni.

[338. **Segreto professionale.** 6 Il diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale a norma dell'art. 351 del codice di procedura penale, spetta anche al militare incaricato della difesa di un imputato davanti ai tribunali militari] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato dall'art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180. V. nota *sub* art. 293.

[339. **Segreto d'ufficio.** (1) 6 Nei casi preveduti dall'articolo 202 del codice di procedura penale (2), quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale

militare della Repubblica, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall'articolo 372 del codice penale, senza l'autorizzazione del Ministro medesimo].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

(2) Nel testo originario era citato l'art. 352 del c.p.p. del 1930.

Sezione III

[*Della chiusura*

della istruzione formale] (1).

(1) Sezione integralmente abrogata con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[340. Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero. 6 Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare della Repubblica.

Il procuratore militare della Repubblica presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.

Le requisitorie non sono notificate] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[341. Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare. 6 Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorità, provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facoltà di proporre la questione di competenza nel dibattimento] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[342. Sentenza di incompetenza. 6 Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l'invio degli atti all'Autorità competente.

Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina l'invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[343. Ordinanza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato. (1)

6 Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli è addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con ordinanza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'articolo 210.

Con la stessa ordinanza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, può dare i provvedimenti menzionati nell'articolo 312 (2) del codice di procedura penale, ovvero può modificarli o revocarli.

Se l'imputato non è detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell'articolo 375 del codice di procedura penale].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. All'art. 375 non corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.

(2) Nel testo originario era citato l'art. 301 del c.p.p. del 1930.

[344. Sentenza di proscioglimento. 6 Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

345. Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello. ó Nel caso preveduto dall'articolo 210, il giudice pronuncia sentenza, con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo [372].

[346. Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore. ó La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare, contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

347. Notificazione della sentenza del giudice istruttore. ó (*Abrogato*) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

[348. Impugnazione della sentenza istruttoria. ó Contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare della Repubblica può proporre ricorso al tribunale supremo militare.

Può ricorrere al tribunale supremo militare l'imputato, per il quale la sentenza del giudice istruttore dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.

Se trattasi di sentenza di proscioglimento, il ricorso è ammesso per i motivi indicati nell'articolo 387; e, se trattasi di sentenza che dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, limitatamente al motivo dell'incompetenza di questo tribunale.

Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, nel termine di cinque giorni, decorrenti, per il procuratore militare della Repubblica, dalla comunicazione del deposito in cancelleria dell'originale della sentenza, e, per l'imputato, dalla notificazione della sentenza stessa] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[349. Assenza dell'imputato. ó Se l'imputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della ordinanza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, è posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa è trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra] (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 6, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947 n. 1103 e poi implicitamente abrogato dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Capo III

Della istruzione sommaria.

[350. Casi in cui si procede con istruzione sommaria. (1) ó Fuori dei casi preveduti dal primo comma dell'articolo 324, il procuratore militare della Repubblica procede con istruzione sommaria, quando si verificano le circostanze di fatto e le condizioni enunciate nell'articolo 389 (2) del codice di procedura penale. In ogni altro caso, il procuratore militare della Repubblica può richiedere l'istruzione formale o procedere con l'istruzione sommaria].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Il comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 aprile 1971, n. 83.

(2) All'art. 389 non corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.

[351. Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore. (1) ó Il procuratore militare della Repubblica, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno fra più coimputati, o se ritiene che la

cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste.

Il giudice istruttore, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza, con cui dichiara non doversi procedere, ovvero ordina la trasmissione degli atti all'Autorità competente; altrimenti dispone che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.

Per la sentenza del giudice istruttore, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 344 a 349] (1).

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[352. Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio. (1) ó La richiesta del procuratore militare della Repubblica per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Capo IV

Della riapertura dell'istruzione.

[353. Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo. (1) ó La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Titolo V

Del giudizio

Capo I

Degli atti preliminari al giudizio.

Sezione I

[Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione formale] (1).

(1) Sezione integralmente abrogata con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

354. Scelta del difensore; avvertimento da parte del cancelliere. ó *(Abrogato)* (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

355. Nomina d'ufficio del difensore all'imputato latitante. ó *(Abrogato)* (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

356. Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente tecnico. ó *(Abrogato)* (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

357. Sanatoria delle nullità verificatesi nella istruzione. ó *(Abrogato)* (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

358. Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo. ó Il presidente fissa il giorno e l'ora del dibattimento.

L'avviso del giorno e dell'ora fissati per il dibattimento è notificato all'imputato e al difensore. Se l'imputato non è detenuto, la notificazione gli è fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e

299.

Il termine per comparire non può essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell'articolo 174 del codice di procedura penale (1).

(1) Nel testo originario era citato l'art. 183 del c.p.p. del 1930.

Sezione II

*[Degli atti preliminari
al giudizio nei procedimenti
con istruzione sommaria]* (1).

(1) Sezione integralmente abrogata con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

359. Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità. ó (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

[360. Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione. (1) ó Il decreto di citazione a giudizio contiene:

1° le generalità dell'imputato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 352 e le altre atte a identificarlo;

2° la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, e l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;

3° la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Per il termine a comparire si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 358.

Il decreto di citazione è nullo, se non è stato preceduto dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero, e nei casi indicati nell'articolo 429 (2) del codice di procedura penale.

Il decreto di citazione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298].

(1) Articolo implicitamente abrogato dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

(2) Nel testo originario era citato l'art. 412 del c.p.p. del 1930.

Sezione III

*[Disposizioni comuni ai procedimenti
con istruzione formale
e ai procedimenti
con istruzione sommaria]* (1).

(1) Sezione integralmente abrogata con l'entrata in vigore del c.p.p.

[361. Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità. (1) ó Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 406 e quelle degli articoli 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421 e 422 del codice di procedura penale.

Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio].

(1) Articolo implicitamente abrogato dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[362. Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione. (1) ó Quando sia necessario procedere all'esame di un testimone prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell'apertura del dibattimento, delegando all'uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l'Autorità giudiziaria ordinaria. La deposizione, in questo caso, è ricevuta con giuramento].

(1) Articolo implicitamente abrogato dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[363. Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici. (1) ó Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti].

Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Capo II

Del dibattimento e della sentenza.

364. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale [470 ss. c.p.p.] relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.

[Si applica altresì la disposizione del penultimo comma dell'articolo 356 di questo codice] (1).

(1) Comma consequenzialmente soppresso per la intervenuta abrogazione dell'art. 356.

Sezione I

Del dibattimento.

365. Comparizione dell'imputato. ó Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente (1).

In nessun caso l'imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza (1).

Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 474, 488 e 490 del codice di procedura penale (2).

(1) *La Corte Cost., con sentenza del 15 luglio 1994, n. 301, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 365, commi 1 e 2, del codice penale militare di pace" con riferimento all'art. 24, comma 2, Cost..*

(2) Nel testo originario erano citati gli artt. 427, 428 e 429 del c.p.p. del 1930.

[366. Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato. (1) ó Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.

In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi già verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 468 e 508 (2) del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dall'articolo 357 di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

(2) Nel testo originario erano citati gli artt. 415 e 416 del c.p.p. del 1930, sostituiti dall'art. 468 del c.p.p. vigente e l'art. 417 del c.p.p. del 1930 sostituito dall'art. 508 del c.p.p. vigente.

[367. Reati commessi in udienza; giudizio immediato. (1) ó Quando è commesso un reato all'udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell'articolo 476 (2) del codice di procedura penale.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 436 (3) del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell'articolo stesso, anche quando:

1° il reato è punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a

dieci anni, o con una pena militare più grave;
2° il reato è commesso all'udienza del tribunale supremo militare].

(1) Articolo implicitamente abrogato dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

(2) Nel testo originario era citato l'art. 435 del c.p.p. del 1930.

(3) All'art. 436 del c.p.p. del 1930 non corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.

[368. Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione. (1) ó Le eccezioni di nullità proposte nel termine stabilito dall'articolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalità per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito].

(1) Articolo implicitamente abrogato dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[369. Letture permesse di deposizioni testimoniali. (1) ó Oltre le deposizioni testimoniali indicate nell'articolo 511 (2) del codice di procedura penale, possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a norma dell'articolo 362 di questo codice].

(1) Articolo implicitamente abrogato dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

(1) Nel testo originario era citato l'art. 462 del c.p.p. del 1930.

Sezione II

Della sentenza.

[370. Deliberazione della sentenza. (1) ó Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dell'articolo 527 (2) del codice di procedura penale. Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o a parità di grado, dal giudice meno anziano.

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, è unito agli atti] (3).

(1) Articolo abrogato per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, n. 2 e 16 cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180.

(2) Nel testo originario era citato l'art. 473 del c.p.p. del 1930.

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 marzo 1975, n. 42, ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimità costituzionale dell'art. 370 c.p.m.p., nella parte in cui attribuisce, in sede di deliberazione e sottoscrizione della sentenza, una posizione di preminenza al giudice relatore, il che presumibilmente avrebbe potuto essere in contrasto con gli artt. 101, comma 2, 107, comma 3, 108, comma 2, Cost..

371. Requisiti formali della sentenza. ó Oltre i requisiti formali richiesti dall'articolo 546 del codice di procedura penale (1), la sentenza contiene:

1° il nome, il cognome e il grado dei giudici che l'hanno deliberata, e l'indicazione dell'arma o corpo a cui appartengono;

2° la indicazione del grado dell'imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene [30, 31 att.].

(1) Nel testo originario era citato l'art. 474 del c.p.p. del 1930.

372. Decisione di astenersi dal pronunciare condanna. ó Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo [388].

373. Risarcimento del danno. ó [Con la sentenza di condanna, l'imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.

Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente] (1).

Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 1989, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 373, comma 1, c.p.m.p. e ó in applicazione dell'art. 27 l. 23 marzo 1953, n. 87 ó l'illegittimità costituzionale dell'art. 373, comma 2, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno (v. ordinanza 25 maggio 1989, n. 309 della stessa Corte). Con la stessa sentenza ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373, commi 3 e 4, c.p.m.p..

Sezione III

Del processo verbale di dibattimento.

374. Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione. ó Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale [480-483 c.p.p.] e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere la menzione:

1° del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell'arma o corpo a cui appartengono;

2° del grado dell'imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;

3° della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalità.

Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.

Capo III

Dei giudizi speciali.

375. Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto. ó Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.

Sezione I

Del giudizio in contumacia.

376. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali [487-490 c.p.p.], salve le disposizioni dell'articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.

[377. Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia. ó Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione [148 ss.] e di mancanza alla chiamata [151 ss.], salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare della Repubblica].

(1) La Corte Costituzionale con sentenza del 22 ottobre 1990, n. 469, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 377 c.p.m.p.. La Corte Costituzionale con ordinanze del 3 e del 19 dicembre 1990, nn. 532 e 552 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con sent. n. 469 del 1990.

La Corte Costituzionale, con ordinanza 11 marzo 1991, n. 115, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., per essere stata la norma denunciata dichiarata illegittima con sent. n. 469 del 1990.

[378. Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso. (1) ó Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle ordinanze di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.

Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia].

(1) Articolo implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Sezione II

Del giudizio direttissimo (1).

(1) L'art. 233, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, dispone che: "Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice".

[379. Casi e procedura del giudizio direttissimo. (1) ó Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare della Repubblica, a disposizione del quale l'arrestato è stato posto ai termini dell'articolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell'articolo 312].

(1) V. la nota apposta alla sezione II, *Del giudizio direttissimo*.

[380. Atti del giudizio direttissimo. (1) ó Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, è fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza nel termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto].

(1) V. nota alla sezione II.

[381. Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo. (1) ó Chiuso il dibattimento, il tribunale può disporre che si proceda con istruzione formale.

Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze previste dall'articolo 379, il giudice, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perché proceda con le forme ordinarie.

In entrambi i casi previsti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza].

(1) V. nota alla sezione II.

Sezione III

Del giudizio per decreto.

382. Casi del giudizio per decreto. ó Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento (1).

La disposizione del comma precedente si applica anche:

[1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento] (2);

[2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena

detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento] (2);

3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 459 del codice di procedura penale (3).

(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 26 luglio 1988, n. 902 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382 c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost. perché per quanto si riferisce al P.M. è escluso che l'art. 382 c.p.m.p. attribuisca ad esso facoltà di scelta del giudice.

(2) V. art. 8, l. 23 marzo 1956, n. 167 con il quale è stato abrogato l'art. 264 originario e sostituito con disposizione di diverso contenuto. V. *sub* art. 264.

(3) Nel testo originario era citato l'art. 506 del c.p.p. del 1930.

383. Poteri del presidente o del giudice relatore delegato. ó Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice [relatore] (1) da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice [relatore] (1) da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

Se il presidente, o il giudice [relatore] (1) delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perché l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari (2).

(1) Il giudice relatore nei tribunali militari è stato abolito dall'art. 2, comma 2, n. 2 e dall'art. 16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180.2) La Corte Costituzionale con ordinanza 26 luglio 1988, n. 902 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 383 c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost.

384. Requisiti formali del decreto penale. Opposizione. ó Il decreto di condanna contiene:

1° il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice [relatore] (1), che lo emette;

2° le generalità dell'imputato, e, se questi è militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;

3° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione;

4° l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero;

5° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

6° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

7° la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice [relatore] (1), e del cancelliere.

Copia del decreto, insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nell'articolo 660 del codice di procedura penale (2), è notificata all'imputato, nei modi stabiliti dall'articolo 347 di questo codice (3), con avvertimento che ha facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.

Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.

(1) V. nota 1 *sub* art. 383.

(2) Nel testo originario era citato l'art. 586 del c.p.p. del 1930.

(3) V. *sub* artt. 166 ss. c.p.p. L'art. 347 è stato abrogato, v. nota *sub* art. 347.

385. Procedimento relativo all'opposizione. ó L'opposizione è proposta dall'interessato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso cui è in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura l'immediata comunicazione al tribunale competente.

Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente, a pena d'inammissibilità, i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 581 e 582 del codice di procedura penale (1).

Se l'opposizione è stata fatta fuori termine, o è stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o è priva delle

indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente o il giudice, che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, e pone a carico del condannato le spese ulteriori. [Contro questa ordinanza, l'opponente può ricorrere, nel termine di tre giorni dalla notificazione di essa, al tribunale supremo militare, per i motivi indicati nell'art. 387] (2).

Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento. [Per la notificazione dell'ordinanza preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento, si osservano le disposizioni dell'art. 354] (3).

Si osservano altresì le disposizioni degli articoli 463 e 464 del codice di procedura penale (4), sostituito al pretore il tribunale militare.

(1) Nel testo originario erano citati gli artt. 197 e 198 del c.p.p. del 1930.

(2) A seguito dell'entrata in vigore della l. 7 maggio 1981, n. 180 il ricorso, in tempo di pace, è ora per cassazione, a norma dell'art. 461, comma 6, c.p.p..

(3) Comma implicitamente abrogato. V. nota *sub* art. 354.

(4) Nel testo originario erano citati gli artt. 508 e 510 del c.p.p. del 1930.

[386. Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento. (1) ó Il procuratore generale militare della Repubblica, quando abbia notizia che è stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può, prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo militare. Questo provvede in camera di consiglio, e, se pronuncia la revoca del decreto, ordina la trasmissione degli atti al procuratore militare della Repubblica competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari].

(1) Disposizione abrogata a seguito del riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello (v. art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180). V. ora art. 459, comma 3, c.p.p..

Capo IV

Del ricorso per annullamento (1).

(1) L'art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180, ha riordinato il tribunale supremo militare in corte militare di appello in attuazione del comma 2 della VI disp. trans. della Costituzione. L'art. 6 della stessa legge ha dato attuazione all'art. 111, comma 2, Cost., prevedendo il ricorso ordinario per cassazione. Confortano questa interpretazione gli articoli 3, ultimo comma, e 10 della l. 7 maggio 1981, n. 180 il primo dei quali ha attribuito alla corte militare di appello la competenza del tribunale supremo militare prevista dall'art. 45 dell'ordinamento giudiziario militare, mentre il secondo ha convertito in appello i ricorsi pendenti presso il tribunale supremo militare. *Peraltro la legge 7 maggio 1981, n. 180 ha abolito il tribunale supremo militare solo per il tempo di pace.*

Sezione I

Dei casi nei quali si può ricorrere.

[387. Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari. (1) ó Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi dal pubblico ministero e dall'imputato per i motivi seguenti:

- 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
- 2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri;
- 3) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio.

Il ricorso è inammissibile, se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati].

(1) Disposizione abrogata a seguito del riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello (art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180). V. ora art. 606 c.p.p.

388. Ricorso dell'imputato. ó Oltre che nei casi preveduti dall'articolo 607 del codice di procedura penale (1), l'imputato può ricorrere anche contro la sentenza con cui il giudice dichiara di astenersi dal pronunciare condanna ai termini dell'art. 210 di questo codice.

(1) Nel testo originario era citato l'art. 526 del c.p.p. del 1930.

[389. Termine per la presentazione del ricorso. (1) ó Il procuratore militare della Repubblica e l'imputato possono proporre ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a quello della pronuncia della sentenza.

Quando si è proceduto in contumacia, il termine è, per l'imputato, di dieci giorni, a decorrere da quello della notificazione della sentenza].

(1) Disposizione abrogata a seguito del riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello; v. nota *sub* capo IV di questo titolo, di questo libro.

Sezione II

Del ricorso, del procedimento relativo e della sentenza.

390. Dichiarazione di ricorso. ó (*Abrogato*) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103. V. ora artt. 581 e 582 c.p.p. Il testo originario era il seguente: "Il ricorso per annullamento contro le sentenze, sia del giudice istruttore nei casi indicati nell'articolo 348, sia del tribunale militare, è proposto dall'imputato o dal procuratore militare del Re Imperatore, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale militare, sottoscritta dal dichiarante e dal cancelliere, osservate le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale".

[391. Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato. (1) ó Il ricorso proposto dal procuratore militare della Repubblica è notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere.

All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare, con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sarà nominato dal presidente dello stesso tribunale.

Di tutto deve compilarsi processo verbale.

Se l'imputato non è detenuto il cancelliere deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data].

(1) Articolo abrogato a seguito del riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello (v. art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180, ultimo comma). Per la stessa ragione si intendono abrogati per il tempo di pace gli artt. da 391 a 399.

L'ultimo comma era stato modificato dall'art. 7, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

V. anche nota *sub* capo IV di questo libro III.

[392. Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso. (1) ó I motivi del ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto l'impugnazione o dal difensore del ricorrente nel giudizio davanti al tribunale militare, nel termine di giorni dieci dall'avvenuta notificazione del deposito della sentenza impugnata nella cancelleria. Il cancelliere appone all'atto la data del ricevimento, con la sua sottoscrizione, e lo trasmette immediatamente, con tutti gli atti della causa, al procuratore generale militare della Repubblica.

Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri, entro cinque giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'articolo 393, dal procuratore generale militare della Repubblica o dal difensore, nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 581 del codice di procedura penale (2). I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza].

(1) V. nota *sub* art. 391.

(2) Nel testo originario era citato l'art. 201 del c.p.p. del 1930.

[393. Avviso al difensore. (1) ó Il cancelliere del tribunale supremo militare avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso, può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Di questo avviso il cancelliere dà immediata comunicazione al procuratore generale militare della Repubblica, per gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente].

(1) V. nota *sub* art. 391.

[394. Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti. (1) ó Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente, il presidente del tribunale supremo militare fissa l'udienza e designa il relatore. Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare della Repubblica, e notifica al difensore l'avviso del giorno e dell'ora stabiliti per la udienza. Non più tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore può presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso già presentati].

(1) V. nota *sub* art. 391.

[395. Deliberazione e sentenza. (1) ó [Per la deliberazione della sentenza del tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni dell'articolo 370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore. La sentenza è sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal cancelliere. Il dispositivo è letto dal presidente, o da un giudice militare da esso delegato, in pubblica udienza, con l'assistenza dei giudici che in quella udienza compongono il tribunale, del rappresentante del pubblico ministero e del cancelliere].

(1) V. nota *sub* art. 391.

[396. Annullamento senza rinvio. (1) ó Ferme le altre disposizioni dell'articolo 620 del codice di procedura penale (2), il tribunale supremo militare pronuncia l'annullamento senza rinvio anche se il reato non è di competenza del giudice militare. In questo caso, ordina che gli atti siano trasmessi alla Autorità competente].

(1) V. nota *sub* art. 391.

(2) Nel testo originario era citato l'art. 539 del c.p.p. del 1930.

[397. Annullamento con rinvio. (1) ó Ferme in ogni altra parte, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 623 del codice di procedura penale (2), se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo è rinviato ad altro tribunale militare. Il tribunale supremo militare può anche ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata].

(1) V. nota *sub* art. 391.

(2) Nel testo originario era citato l'art. 543 del c.p.p. del 1930.

[398. Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso. (1) ó Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiara inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 616 del codice di procedura penale] (2).

(1) V. nota *sub* art. 391.

(2) V. art. 616 c.p.p..

[399. Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio. (1) ó Quando una sentenza di condanna a pena diversa dalla pena di morte sia annullata su ricorso dell'imputato, il tribunale militare di rinvio può infliggere una pena più grave di quella applicata con la sentenza annullata, ma non può pronunciare condanna alla pena di morte].

(1) V. nota *sub* art. 391.

Sezione III

Del ricorso straordinario

contro le sentenze

del tribunale

supremo militare.

[400. Casi di ricorso. Presentazione dei motivi. (1) ó Contro la sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare della Repubblica e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere.

Il ricorso può essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta.

Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se è stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione può essere ordinata dal Ministro della giustizia.

I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dell'avviso del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione].

(1) Il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 400 deve ritenersi implicitamente abrogato a norma degli artt. 16, cpv. e 6, l. 7 maggio 1981, n. 180.

Capo V

Della revisione.

[401. Norma generale. (1) ó Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformità del capo terzo, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale, sostituito un giudice del tribunale supremo militare al consigliere delegato, e salve le modificazioni seguenti:

1° la richiesta di promuovere il procedimento di revisione emana dal Ministro da cui dipende il militare condannato, ovvero, se il condannato non è un militare, da quello da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna; ed è trasmessa al procuratore generale militare della Repubblica;

2° l'istanza è promossa davanti al tribunale supremo militare (3), il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti ad altro tribunale militare] [629 ss. c.p.p.].

(1) Articolo abrogato, per il tempo di pace, dagli artt. 3, 6 e 16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180. V. anche nota al capo IV di questo libro III.

(2) Il tribunale supremo militare è stato riordinato in corte militare d'appello dall'art. 3 della l. 7 maggio 1981, n. 180.

Titolo VI

Della esecuzione

Capo I

Disposizioni generali.

402. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro decimo del codice di procedura penale (1), sostituito al Ministro della giustizia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o, se il condannato non è un militare, il Ministro da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna [648 ss. c.p.p.].

(1) Nel testo originario era citato il libro quarto del c.p.p. del 1930.

La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p.m.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena ai sensi del comma 1 dell'art. 147, n. 1 c.p..

403. Pluralità di condanne per il medesimo fatto. ó Agli effetti del ragguaglio delle pene, ai termini dell'art. 669 del codice di procedura penale (1), nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.

(1) Nel testo originario era citato l'art. 579 del c.p.p. del 1930.

Capo II

Disposizioni speciali.

[404. Esecuzione della condanna alla pena di morte. ó La condanna alla pena di morte è eseguita a cura dell'Autorità militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica [428; 25, 290, 294 c.p.m.g.].

Alla esecuzione intervengono, oltre il rappresentante del pubblico ministero e il cancelliere, anche un ufficiale medico, nonché un cappellano militare o un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede] [56 trans.] (1).

(1) V. nota *sub* art. 22.

405. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare. ó I regolamenti militari (1) approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite all'estero.

I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione [61, 428].

(1) Regolamento sugli stabilimenti militari di pena, d.lgt. 27 ottobre 1918.

406. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario. ó Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall'Autorità giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell'Autorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore, diretta al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.

Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell'articolo 63, e l'ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.

Il procuratore militare della Repubblica designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l'invio del condannato allo stabilimento designato [656 c.p.p.].

407. Sostituzione di pene. ó Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato. Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.

Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione [665 ss. c.p.p.].

408. Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena. ó Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità della medesima, il procuratore militare della Repubblica del luogo dell'arresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione. Quando riconosce che l'arrestato non è il condannato, ne ordina

immediatamente la liberazione; se la identità è dubbia, ne rimette l'accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione.

Il procuratore militare della Repubblica, per gli atti preveduti dal comma precedente, può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto l'arresto.

Si osservano le disposizioni degli articoli 667 e 666 del codice di procedura penale (1), relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione. Tuttavia, nel caso preveduto dal [secondo comma dell'articolo 630 di detto codice] (2), il tribunale militare, per l'interrogatorio del detenuto, può delegare anche un giudice del tribunale militare del luogo [628 ss. c.p.p.].

(1) Nel testo originario erano citati gli artt. 583, 630 e 631 del c.p.p. del 1930.

(2) A detto comma non corrisponde il comma 2 dell'art. 666 del c.p.p. del 1988.

409. Ufficio militare di sorveglianza. (1) **1.** L'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

2. Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.

3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

5. Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito con modifiche, in l. 23 dicembre 1986, n. 897.

Il testo originario era il seguente:

"I regolamenti militari approvati con decreto Reale provvedono relativamente alla nomina e alla determinazione delle attribuzioni del giudice di sorveglianza".

(2) L'art. 4, l. 7 maggio 1981, n. 180: "*Sezione di sorveglianza.* **1.** Presso la corte militare di appello è istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare di appello che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'art. 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'art. 80, comma 4, della l. 26-7-1975, n. 354" è stato sostituito dall'art. 2, del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito, con modifiche, nella l. 23 dicembre 1986, n. 897.

410. Esecuzione di pene pecuniarie. **1.** Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale [586 c.p.p.], in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare della Repubblica provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

411. Esecuzione di pene accessorie. **1.** La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dalla Autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il pubblico ministero provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.

412. Riabilitazione. **1.** La Corte militare di appello (1), a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare della Repubblica.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 683 (2) del codice di procedura penale, [sostituito il tribunale supremo militare alla corte d'appello e il procuratore generale militare della Repubblica al procuratore generale] (3).
[La decisione del tribunale supremo militare non è soggetta a impugnazione] (3) [72, 73; 42-46 c.p.m.g.; 683 c.p.p.] (4).

(1) Nel testo originario era citato il tribunale supremo militare. V. art. 3, ultimo comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

(2) Nel testo originario erano citati gli artt. 598, 599 e 600 del c.p.p. del 1930.

(3) I periodi tra parentesi sono abrogati dall'art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180.

(4) La Corte Costituzionale con ordinanza 26 luglio 1988, n. 890, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 412 c.p.m.p., promossa, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

La Corte Costituzionale con sentenza 3 maggio 1993, n. 211, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, comma 2, Cost., dell'art. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, *Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale*.

La Corte Costituzionale con sentenza 3 maggio 1993, n. 211, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli artt. 72 e 412 c.p.m.p.

Capo III

Dei provvedimenti patrimoniali relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale.

413. Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario. 6 In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria [624 ss. c.p.p.].

Capo IV

Esecuzione delle misure di sicurezza.

414. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. 6 Per la esecuzione delle misure di sicurezza [74-76], si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, [sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare] (1).
È escluso il ricorso per revisione.

(1) Periodo abrogato dall'art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180.

Titolo VII

Della procedura dei tribunali militari di bordo (1)

(1) Titolo soppresso per il tempo di pace dall'art. 8 l. 7 maggio 1981, n. 180.

[415. Istruzione preliminare. (1) 6 Quando è commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli articoli 301 e 303, in quanto siano applicabili. La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277, se più sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nell'articolo 278, non commesso a bordo di una nave militare.
L'ufficiale suindicato ha le facoltà, che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria].

(1) V. nota al titolo VII, *Della procedura dei tribunali militari di bordo*.

[416. Atti di polizia giudiziaria in territorio estero. (1) 6 Quando sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti civili, l'ufficiale incaricato della istruzione ne informa il comandante, il quale, per l'esecuzione, si rivolge alle Autorità locali e al console italiano, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi.

Se il territorio estero è occupato militarmente, l'ufficiale procede direttamente agli atti indicati nel comma precedente].

(1) V. nota al titolo VII.

[417. Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare. (1) ó Compiuti gli atti della istruzione preliminare, l'ufficiale incaricato di assumerli li rimette, insieme con i documenti e le cose sequestrate, al comandante dal quale è stato designato.

Sui risultati dell'istruzione decide il comandante della nave, se questa è isolata, e, in ogni altro caso, il comandante superiore indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277].

(1) V. nota al titolo VII.

[418. Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza. (1) ó Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l'archiviazione degli atti, e, qualora l'imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso.

Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorità giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all'Autorità competente, a disposizione della quale trattiene l'imputato, qualora questi sia in stato di arresto].

(1) V. nota al titolo VII.

[419. Rinvio diretto a giudizio. ó Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che, per la flagranza del reato, o per la confessione dell'imputato, o per altra circostanza, la prova appare evidente, senza che occorra un'ulteriore istruzione, ordina, con decreto, che l'imputato sia tradotto direttamente al giudizio del tribunale, eccetto che si tratti di reato punibile con la pena di morte o con quella dell'ergastolo o con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni.

Con lo stesso decreto di rinvio a giudizio, il comandante ordina l'arresto dell'imputato, se questi non è già detenuto, e provvede alla nomina degli ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario, con le norme stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario militare] (1).

(1) V. nota al titolo VII.

[420. Ordine di procedere alla istruzione. (1) ó Fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni di pubblico ministero e di segretario. L'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche le funzioni di cancelliere].

(1) V. nota al titolo VII.

[421. Atti della istruzione. (1) ó L'ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali, sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni del capo secondo del titolo quarto di questo libro [324 ss.]. Spetta però al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 di provvedere all'emissione, alla sospensione, alla revoca o alla conversione dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dell'imputato, alla concessione della libertà provvisoria e all'applicazione delle sanzioni contro i testimoni non comparsi e contro i periti o interpreti non comparsi o negligenti].

(1) V. nota al titolo VII.

[422. Atti da compiersi in territorio estero. (1) ó Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il comandante, a richiesta dell'ufficiale che procede alla istruzione, ne

fa domanda al Ministro della difesa (2), se la nave non si trova dislocata all'estero, o, in caso diverso, si rivolge egli stesso, per l'esecuzione, alle competenti Autorità straniere, direttamente, o per mezzo del console, se ivi si trova.

Allo stesso comandante spetta anche, a richiesta dell'ufficiale che procede all'istruzione, di chiedere l'arresto e la estradizione di un imputato, che si trovi in territorio estero, rivolgendosi al Ministro della difesa (2), perché richieda i provvedimenti di competenza del Ministro della giustizia].

(1) V. nota al titolo VII.

(2) Nel testo originario della *Marina*.

[423. Chiusura della istruzione. (1) \acute{o} Compiuta l'istruzione, l'ufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.

Se il comandante ritiene che la procedura è incompleta, ordina una più ampia istruzione, indicando specificamente gli atti che ritiene necessari.

In caso diverso, il comandante decide mediante sentenza, osservate, in quanto applicabili, le norme degli articoli 342, 343, 344, 345, 346, 347 e 349].

(1) V. nota al titolo VII.

[424. Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie. (1) \acute{o} Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dell'istruzione, non è ammessa alcuna impugnazione].

(1) V. nota al titolo VII.

[425. Riapertura della istruzione. (1) \acute{o} Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dell'articolo 353.

La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante].

(1) V. nota al titolo VII.

[426. Atti preliminari al giudizio. (1) \acute{o} Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio].

(1) V. nota al titolo VII.

[427. Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento. (1) \acute{o} Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario.

Alle deliberazioni del tribunale militare di bordo assiste il segretario, cui spetta redigere le sentenze e le ordinanze].

(1) V. nota al titolo VII.

[428. Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia. (1) \acute{o} Il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti:

1° la condanna alla pena di morte non può essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del Ministro della difesa (2);

2° la condanna alla pena di morte e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si è svolto il giudizio, o, in caso d'impedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto.

Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, può sospendere la esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della difesa].

(1) V. nota al titolo VII.

(2) Nel testo originario della *Marina*.

[429. Giudizio in contumacia. (1) ó Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378].

(1) V. nota al titolo VII.

[430. Ricorso per annullamento. (1) ó Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non è ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all'estero.

Nei casi in cui il ricorso è ammesso, il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli articoli 389, 390, 391 e 392.

Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti].

(1) V. nota al titolo VII.

[431. Revisione. (1) ó Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 401.

Se la revisione è ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale].

(1) V. nota al titolo VII.

[432. Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena. (1) ó Per la sostituzione di pene a norma dell'articolo 407, per la revoca della sospensione condizionale della pena e per ogni altro provvedimento relativo all'esecuzione, è competente il tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare].

(1) V. nota al titolo VII.

Titolo VIII

Della estradizione

433. Estradizione dall'estero. ó Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare della Repubblica ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari (1). Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare della Repubblica informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende [720 ss. c.p.p.].

(1) A seguito della soppressione del tribunale supremo militare, operata dalla l. 7 maggio 1981, n. 180, deve intendersi ora Procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello.